SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 marzo 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Garante per la protezione dei dati personali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Statte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Statte (Taranto);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 25 gennaio 2024, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Statte (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Luisa Ruocco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Statte (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Andrioli.

Il citato amministratore, in data 25 gennaio 2024, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 15 febbraio 2024.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Statte (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Luisa Ruocco, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Taranto.

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministo: PIANTEDOSI

24A01197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Salcedo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Salcedo (Vicenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salcedo (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Renata Carletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Salcedo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 gennaio 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vicenza, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 31 gennaio 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salcedo (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Renata Carletti, viceprefetto vicario in servizio presso la Prefettura di Vicenza.

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministro: PIANTEDOSI

24A01198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Tossicia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Tossicia (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, è composto dal sindaco e da nove membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tossicia (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Marinella Iodice è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTENDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tossicia (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare alla metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, di cinque consiglieri, il consiglio comunale si è ridotto a quattro componenti oltre il sindaco determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Pertanto, il prefetto di Teramo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell' art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 gennaio 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tossicia (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marinella Iodice, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Teramo.

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministro: PIANTEDOSI

24A01199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Lesmo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Lesmo (Monza-Brianza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lesmo (Monza-Brianza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lea Saporetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lesmo (Monza-Brianza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Monza e della Brianza, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 febbraio 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lesmo (Monza-Brianza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lea Saporetti, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Monza e della Brianza.

Roma, 23 febbraio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A01200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Abetone Cutigliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Abetone Cutigliano (Pistoia);

Vista la delibera n. 5 del 13 febbraio 2024, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Abetone Cutigliano (Pistoia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Botti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Abetone Cutigliano (Pistoia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marcello Danti.

In data 19 gennaio 2024, quattro consiglieri su dieci assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 5 del 13 febbraio 2024 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pistoia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 febbraio 2024.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Abetone Cutigliano (Pistoia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Lorenzo Botti, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Pistoia.

Roma, 23 febbraio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A01201

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il giorno 3 dicembre 2022 nel territorio della Città metropolitana di Messina.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il giorno 3 dicembre 2022 nel territorio della Città metropolitana di Messina e con la quale sono stati stanziati euro 3.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 marzo 2023, n. 976 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il giorno 3 dicembre 2022 nel territorio della Città metropolitana di Messina»;

Vista la nota del 16 febbraio 2024 del Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 febbraio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il giorno 3 dicembre 2022 nel territorio della Città metropolitana di Messina.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A01231

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che a partire dal 23 luglio 2023 il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani è stato interessato da gravi incendi e da un'eccezionale ondata di calore che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato smottamenti con conseguenti interruzioni stradali, danni alle abitazioni, alla rete dei servizi essenziali e alle attività agricole e turistiche, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Viste le note della Regione Siciliana del 26 gennaio 2024, del 2 e del 14 febbraio 2024 e i nuovi documenti con le stesse trasmessi;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 2024 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Siciliana e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 febbraio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 6.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A01232

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 novembre 2023.

Criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per il sostegno alla filiera frutticola della pera (*Pyrus communis L.*) e del kiwi (*Actinidia chinensis*), per l'anno 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche e integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, soggetto gestore della misura;

Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, «Regolamento recante: "Modifica del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative»;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098, pg 01;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 532191, «Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche» che destinava le risorse allocate sul capitolo di spesa 7098, di provenienza dall'esercizio 2021, per il sostegno del settore florovivaistico, per un ammontare pari a 25 milioni di euro;

Considerato che le risorse effettivamente utilizzate a seguito delle richieste di sostegno delle imprese del settore florovivaistico sono pari a euro 2.419.243,55 e che è necessario riallocare le risorse finanziarie rimaste inutilizzate, in quanto la misura a favore del settore florovivaistico è conclusa, in favore della presente misura;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dall'esercizio 2021 a favore delle filiere frutticole della pera e del kiwi fino alla concorrenza complessiva di 12 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto;

Visto l'art. 78, comma 1-*quater*, del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 236537 del 5 maggio 2023 recante «Individuazione degli *standard value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» e il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, integrato dal decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707, recante «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, recante «Definizione dell'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli».

Considerata la grave crisi produttiva delle filiere della pera e del kiwi a causa di una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine;

Considerati - in aggiunta agli eventi naturali - anche il perdurare degli effetti negativi sui costi di produzione determinati dal permanere della crisi ucraina e il calo dei consumi a causa dell'aumento dell'inflazione, che contribuiscono ad aggravare una situazione di redditività e di valore della produzione al limite della sostenibilità economica delle imprese;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e risorse

1. Al fine di sostenere le filiere frutticole della pera e del kiwi e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, sono destinate, alle aziende agricole di cui all'art. 3, le risorse di cui al successivo comma.

2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 10 milioni di euro per la filiera frutticola della pera e a 2 milioni di euro per la filiera frutticola del kiwi, a valere sul capitolo 7098, Pg 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2021.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti per la concessione degli aiuti

1. Il sostegno è concesso alle aziende agricole che negli anni 2022 e 2023 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere e dei kiwi, a condizione che

abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell'anno 2023, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell'anno precedente. Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari.

2. Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come *standard value* con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 5 maggio 2023, n. 236537 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.

3. La superficie coltivata di cui al comma 1 deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema informativo nazionale al 15 maggio di ciascuno degli anni di riferimento.

4. Possono proporre domanda solo le aziende agricole, titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.

Art. 3.

Modalità di calcolo dell'aiuto

1. È concesso un aiuto individuale così definito:

a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro;

b) kiwi: fino a euro 1.000,00 per ettaro.

2. Fermo restando l'importo dell'aiuto, determinato nel comma precedente, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.

3. Il massimale dell'aiuto individuale concedibile non può superare il valore del decremento di produzione di cui al comma 2.

4. Il sostegno è concesso nei limiti delle risorse disponibili e, nel rispetto del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 maggio 2020 n. 5591 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Presentazione della domanda di aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. AGEA può attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

3. AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente.

4. La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. AGEA, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, registra le informazioni nel Registro nazionale degli aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il registro SIAN e comunica al beneficiario stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante, in caso di esito positivo dell'istruttoria.

2. Gli aiuti spettanti al richiedente d'importo complessivo inferiore a 250 euro non sono erogati.

3. I relativi fondi saranno trasferiti ad AGEA sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da AGEA entro il 30 novembre 2023 ed erogati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal presente decreto. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, AGEA effettua la puntuale rendicontazione delle somme erogate, per ciascun beneficiario. Le eventuali somme non erogate da AGEA dovranno essere restituite al Ministero e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

5. AGEA eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.

Art. 6.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Cumulo e massimale

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «*de minimis*» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti «*de minimis*».

2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, è fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano rice-

vuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalità, da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1657

24A01202

DECRETO 13 dicembre 2023.

Modifica del decreto 13 novembre 2023, recante: «Criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per il sostegno alla filiera frutticola della pera (*Pyrus communis L.*) e del kiwi (*Actinidia chinensis*), per l'anno 2023».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modifiche e integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, soggetto gestore della misura;

Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 «Regolamento recante: «"Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative»;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 «Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche» che destinava le risorse allocate sul capitolo di spesa 7098, di provenienza dall'esercizio 2021, per il sostegno del settore florovivaistico, per un ammontare pari a 25 milioni di euro;

Considerato che le risorse effettivamente utilizzate a seguito delle richieste di sostegno delle imprese del settore florovivaistico sono pari a euro 2.419.243,55 e che è necessario riallocare le risorse finanziarie rimaste inutilizzate, in quanto la misura a favore del settore florovivaistico è conclusa, in favore della presente misura;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dall'esercizio 2021 a favore delle filiere frutticole della pera e del kiwi fino alla concorrenza complessiva di 12 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto;

Visto l'art. 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 236537 del 5 maggio 2023 recante «Individuazione degli *standard value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» e il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, integrato dal decreto ministeriale 1 marzo 2021 n. 99707 recante «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 maggio 2020 n. 5591, recante «Definizione dell'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli».

Considerata la grave crisi produttiva delle filiere della pera e del kiwi a causa di una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine;

Considerati - in aggiunta agli eventi naturali - anche il perdurare degli effetti negativi sui costi di produzione determinati dal permanere della crisi ucraina e il calo dei consumi a causa dell'aumento dell'inflazione, che contribuiscono ad aggravare una situazione di redditività e di valore della produzione al limite della sostenibilità economica delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 628457 del 13 novembre 2023, per il quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023;

Ritenuto, in considerazione della disponibilità di ulteriori fondi sul capitolo 7098 pg 01, di dover implementare le risorse destinate al ristoro delle filiere frutticole della pera e del kiwi;

Ritenuto di dare comunicazione del presente provvedimento in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con informativa del 13 dicembre 2023 prot. n. 684789;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 «Finalità e risorse», comma 2, del decreto ministeriale n. 628457 del 13 novembre 2023 è così modificato:

1. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 18 milioni di euro per la filiera frutticola della pera e a 5 milioni di euro per la filiera frutticola del kiwi, a valere sul capitolo 7098 Pg 01 rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2021.

Art. 2.

L'art. 3 «Modalità di calcolo dell'aiuto», comma 1 del decreto ministeriale n. 628457 del 13 novembre 2023 è così modificato:

1. È concesso un aiuto individuale così definito:

a) pere: fino a euro 2.000,00 per ettaro;

b) kiwi: fino a euro 1.500,00 per ettaro.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 131

24A01203

DECRETO 10 gennaio 2024.

Criteri e modalità di attribuzione delle risorse assegnate a favore delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a causa della peste suina africana.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni recante, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, reg. n. 14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 settembre 2023, n. 477058, recante l'adeguamento della struttura organizzativa, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, con individuazione degli uffici dirigenziali non generali della Direzione generale dell'ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 22 febbraio 2023 al numero 212, come modificata con direttiva del Ministro del 19 ottobre 2023, n. 581374;

Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, in materia di continuità dell'azione amministrativa in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «Normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la peste suina africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione, e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/0 *l)* riguardante gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Considerato che il regolamento (UE) 2022/2472 prevede l'applicazione del regime di esenzione in caso di aiuti destinati alle imprese che hanno subito danni ai sensi dell'art. 26 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare l'art. 52 che, tra l'altro, prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA – a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, approvato con decreto n. 414491 dell'8 agosto 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che abroga il precedente statuto del 25 marzo 2022;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana con un allargamento, per l'Italia, delle zone soggette a restrizione I alle Regioni Piemonte – Lombardia - Emilia-Romagna - Liguria;

Visti i successivi regolamenti di esecuzione della Commissione di pari oggetto, emanati entro il mese di dicembre 2022, ed in particolare:

a) il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della Commissione del 19 agosto 2022 che nel modificare l'elenco delle zone soggette a restrizione, amplia in modo significativo l'elenco dei comuni della Regione Piemonte, modificando l'elenco delle zone soggette sia a restrizione I che a zone soggette a restrizione II per la presenza di nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici;

b) il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica e dettaglia ampliando, per l'Italia, l'elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, all'art. 47, comma 5, stabilisce che, al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero della politiche

agricole alimentari e forestali predispone, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL (denominati anche Autorità competenti locali);

Visti i dispositivi dirigenziali della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana negli ungulati selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;

Vista la nota del Ministero della salute inviata in data 11 gennaio 2022 avente ad oggetto «Peste suina africana (PSA). Indicazioni per il divieto delle attività venatorie» con cui si invita la Direzione agricoltura e cibo settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Regione Piemonte all'adozione tempestiva di opportuni provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi «attività venatoria» nei territori compresi nella zona infetta, come indicata con propria e-mail dell'11 gennaio 2022, nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della zona infetta e del ricorso ad analoghe misure successivamente disposte con specifica ordinanza del Ministro della salute del 13 gennaio 2022;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del *virus* nei selvatici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10, con la quale si richiama il divieto di tutte le attività venatorie di qualsiasi tipologia;

Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in particolare l'art. 9, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 19, l'art. 19-*ter* e l'art. 24;

Visto il comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, così come modificato dall'art. 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale è istituito, nello stato di previsione del bilancio Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo nazionale per la suinicoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632 e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura» di cui all'art. 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e, in particolare, l'art. 1, comma 7, e l'art. 2, comma 2-*quinquies*;

Vista la «Sez. II – Rifinanziamento» della legge 30 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che assegna al Fondo nazionale per la suinicoltura risorse pari a 400.000,00 euro per l'anno 2023;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»;

Visto l' art. 29, comma 1-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che modifica l'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 27 del 2019, con l'introduzione del comma 1-*bis* ai sensi del quale: «Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000,00 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo»;

Tenuto conto che le restrizioni imposte per il contenimento della peste suina africana (PSA) hanno avuto un forte impatto negativo non solo sulla filiera suinicola ma anche su molte delle attività economiche site nelle zone soggette a restrizioni, tra le quali quelle afferenti alle aziende faunistico venatorie (AFV) e alle aziende agri-turistico venatorie (AATV) i cui danni sono identificabili nei mancati introiti dalle attività correnti a causa dei quali queste aziende non riescono più a remunerare il proprio personale dipendente e a far fronte alle spese gestionali;

Tenuto conto che l'amministrazione, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola in ragione dei danni subiti dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA, ha adottato specifici interventi normati con il decreto ministeriale 28 luglio 2022

n. 336168 e con il decreto ministeriale 29 settembre 2023, n. 534026, rispettivamente per il periodo 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022 e per il periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023;

Ritenuto pertanto di dover sostenere le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) che hanno subìto danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attività venatorie a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto altresì di dover provvedere a sostenere prioritariamente le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) che per prime, nel corso del 2022, sono state oggetto dei provvedimenti sanitari a carattere restrittivo a seguito dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di peste suina africana (PSA) e che, conseguentemente, non hanno potuto prevedere immediati interventi contenitivi da adottare per far fronte alle minori entrate di gestione e alle maggior spese non previste né prevedibili;

Ritenuto indispensabile e urgente definire i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2023 sul capitolo 7827 – Fondo nazionale per la suinicoltura, ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. È disposto un intervento finalizzato al sostegno delle Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e delle Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) che hanno subìto danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attività venatorie, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.

2. Il regime di aiuto è adottato ai sensi del regolamento 2022/2472, ed in particolare in attuazione dell'art. 26, recante aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali.

Art. 2.

Beneficiari

1. I beneficiari della misura di intervento sono le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) autorizzate dalla regione di appartenenza situate in zona di restrizione sanitaria il cui territorio di operatività ricade per più del 50% nei comuni di cui all'allegato A - sezione 1 e sezione 2, parte integrante del presente decreto.

2. Le aziende di cui al comma 1 devono essere attive, non in stato di liquidazione o soggette a procedure di fallimento e devono dimostrare di essere in attività almeno dall'anno 2021.

3. Non potranno beneficiare della misura di intervento quelle aziende che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 3.

Interventi ammessi ed entità degli indennizzi

1. Il sostegno è finalizzato a compensare i soggetti di cui all'art. 2 dai danni subiti così computati:

a. differenza nel livello delle entrate proprie della gestione tipica dell'impresa nel 2022 rispetto all'anno precedente;

b. maggiori costi documentati imputabili all'anno 2022 rispetto all'anno precedente, in conseguenza dell'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attività venatorie dell'applicazione delle misure restrittive per il contenimento.

2. Il sostegno concedibile è determinato fino ad un massimo dell'80% del danno ritenuto ammissibile.

3. In caso di incapienza delle risorse, la percentuale del contributo concedibile sarà progressivamente ridotta ma non oltre il 50%.

4. In caso di risorse eccedenti, il sostegno concedibile può essere innalzato fino al 100% del danno ritenuto ammissibile.

5. Le risorse saranno assegnate fino all'esaurimento del *plafond* disponibile.

6. Eventuali risorse aggiuntive potranno essere destinate al finanziamento dei soggetti rimasti esclusi per esaurimento del *plafond* iniziale.

7. Dalle risorse assegnabili saranno decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative ed eventuali altri indennizzi percepiti, per la medesima epizoozia, ai sensi di altre norme vigenti.

Art. 4.

Criteri di attribuzione

1. L'erogazione delle risorse, nei limiti stabiliti dall'art. 3, sarà effettuata dando priorità ai soggetti beneficiari, come individuati ai sensi dell'art. 2, aventi sede operativa nei comuni di cui all'allegato A - sezione 1 che per primi nell'anno 2022 sono stati oggetto di restrizione delle attività faunistiche venatorie ed agrituristiche, di cui all'ordinanza del Ministero della salute del 13 gennaio 2022 come da allegato A sez. 1 e sez. 2 al presente decreto.

Art. 5.

Cumulo

1. I sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, di cui al presente decreto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art. 26 del regolamento (UE) n. 2022/2472.

Art. 6.

Modalità di attribuzione

1. AGEA – Organismo di coordinamento assicura la redazione di «istruzioni operative» da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ai fini della presentazione delle domande da parte dei beneficiari per la corretta ripartizione delle risorse che saranno poi erogate dagli organismi pagatori territorialmente competenti.

2. Le «istruzioni operative» stabiliscono anche i termini e le modalità per lo svolgimento della procedura istruttoria volta all'attribuzione del beneficio. Dette modalità afferiscono alla definizione di un sistema idoneo a consentire la celere presentazione delle domande e la relativa istruttoria da parte degli organismi pagatori e di AGEA.

3. AGEA – Organismo di coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure, anche tramite l'emanazione di apposite circolari attuative adottando le misure necessarie per l'allocazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse pari a euro 400.000,00 stanziate per l'anno 2023 sul capitolo 7827 – Fondo nazionale per la suinicoltura, ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

2. Con successivo provvedimento della Direzione generale competente in materia si provvederà alla conservazione delle risorse di cui al precedente comma al fine di procedere al relativo impegno per l'esercizio finanziario 2024.

3. Le attività previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Monitoraggio

1. Agea trasmette al Ministero la situazione conclusiva relativa all'istruttoria, con indicazione analitica del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e concessi.

Art. 9.

Disposizioni di dettaglio

1. La definizione delle modalità di erogazione ad AGEA delle risorse necessarie per l'attuazione e la relativa rendicontazione della misura di cui al presente decreto, nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di apposito provvedimento da parte della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare competente in materia.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero.

Roma, 10 gennaio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 282

ALLEGATO *A*

Sezione 1

I comuni indicati nella presente sezione sono quelli già indicati nel decreto ministeriale 336168 del 28 luglio 2022 e sono riferiti al periodo di restrizione 13 gennaio 2022- 30 giugno 2022

Regione Piemonte: elenco comuni assoggettati a restrizioni sanitarie.

Provincia di Alessandria: Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone.

Provincia di Asti: Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole.

Regione Liguria: elenco comuni assoggettati a restrizioni sanitarie.

Provincia di Genova: Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata, Bogliasco, Arenzano, Ceranesi,

Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia.

Provincia di Savona: Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

Regione Lazio: elenco comuni assoggettati a restrizioni sanitarie.

Provincia di Roma: Roma (area urbana ed extra urbane delimitate ed indicate dalle disposizioni dell'autorità sanitaria), Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

Provincia di Rieti: Borgo Velino, Micigliano, Posta, Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto, Fiamignano.

Regione Abruzzo: comune assoggettato a restrizione sanitaria.

Provincia dell'Aquila: Cagnano Amiterno.

Sezione 2

I comuni indicati nella presente sezione sono quelli già indicati nel decreto ministeriale 534026 del 29 settembre 2023 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 della Commissione del 16 dicembre 2022 e sono riferiti al periodo di restrizione 1º luglio 2022 - 30 dicembre 2022

Le zone soggette a restrizioni I:

Regione Piemonte:

nella Provincia di Alessandria, i Comuni di: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi;

nella Provincia di Asti, i Comuni di: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto;

nella Provincia di Cuneo, i Comuni di: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo;

Regione Liguria:

nella Provincia di Genova, i Comuni di: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d'Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca;

nella Provincia di Savona, i Comuni di: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo;

Regione Emilia-Romagna;

nella Provincia di Piacenza, i Comuni di: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere;

nella Provincia di Parma, Comune di Tornolo (parte amministrativa a ovest del Fiume Taro);

Regione Lombardia:

nella Provincia di Pavia, i Comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi – Ruino e Canevino;

Regione Lazio:

nella Provincia di Roma:

a nord: i Comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

a ovest: il Comune di Fiumicino;

a sud: il Comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del Comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande raccordo anulare, il Grande raccordo anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del Comune di Guidonia Montecelio;

a est: i Comuni di: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova;

Regione Calabria:

nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia.

Le seguenti zone soggette a restrizioni II:

Regione Piemonte:

nella Provincia di Alessandria, i Comuni di: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano - Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto;

nella Provincia di Asti, i Comuni di: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole;

nella Provincia di Cuneo, il Comune di Saliceto;

Regione Lazio:

l'area del Comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale «ASL RM1»;

Provincia di Rieti (1), i Comuni di Borgo Velino, Micigliano, Posta; Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto e Fiamignano;

Regione Liguria:

nella Provincia di Genova, i Comuni di: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca;

---

(1) Per i comuni della Provincia di Rieti, le misure speciali di controllo della malattia sono state introdotte a partire dal 1° giugno 2022 come stabilito dalla decisione (UE) 2022/875 del 1° giugno 2022 e successivamente abrogate il 25 ottobre 2022 come previsto dal reg. (UE) 2022/2067 del 25 ottobre.

nella Provincia di Savona, i Comuni di: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio;

Regione Lombardia:

nella Provincia di Pavia, i Comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla;

Regione Emilia-Romagna:

nella Provincia di Piacenza, i Comuni di: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba;

Regione Calabria:

nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia D'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro.

24A01169

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 gennaio 2024.

Individuazione delle misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere», e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 46-*bis*, comma 1, ai sensi del quale: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), che individua la parità di genere come priorità trasversale e prevede, all'interno della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3, l'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare *policy* adeguate a ridurre il *gap* di genere;

Visto l'art. 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'elaborazione e adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 con «l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale»;

Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che prevede, tra le altre misure, l'introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere;

Visto l'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento»;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 152 del 1° luglio 2022), recante «Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 660, che stabilisce che: «Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell'art. 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 50) concernente la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024» e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attribuisce al Centro di responsabilità della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, al capitolo di bilancio 2059, il «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022;

Ritenuto di individuare le misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere» e le relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni;

Considerato, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse, che la distribuzione per regioni e province autonome sulla base delle imprese attive nell'anno 2021 nel registro delle imprese delle Camere di commercio, rappresenta un indicatore oggettivo e congruo all'identificazione dei fabbisogni territoriali, prevedendo altresì un limite minimo per ciascuna amministrazione pari ad euro 27.000,00;

Acquisito, in data 20 dicembre 2023, il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Acquisiti i dati sulle imprese attive ripartite per regione e provincia autonoma nell'anno 2021, risultanti dal registro delle imprese delle Camere di commercio, così come pubblicati sul sito (https://www.infocamere.it/movimprese);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e in particolare i commi da 106 a 126 dell'art. 2 che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 - componente 1- investimento 1.3 «Sistema nazionale di certificazione della parità di genere» del 15 settembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura registrato dalla Corte dei conti in data 11 novembre con il n. 2819;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio all'on. Eugenia Maria Roccella»;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente decreto si definiscono le misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere» (di seguito Fondo), istituito dall'art. 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonché le modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse in favore delle regioni, in qualità di amministrazioni attuatrici degli interventi.

Art. 2.

Attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, le regioni programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall'art. 1 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022 richiamato in premessa.

2. Al fine di orientare la qualità della programmazione e progettazione delle attività di formazione di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con le amministrazioni regionali e con il supporto di INAPP, predisporrà apposite linee guida entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. Sono esclusi dall'ammissibilità al finanziamento del Fondo tutti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di cui al comma 1.

4. Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi sui propri territori ed evitare i rischi di dispersione o duplicazione dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione delle attività formative, operano, in complementarità e addizionalità rispetto agli interventi posti in essere sia nell'ambito della programmazione regionale sia nell'ambito dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR) Missione 5, componente 1, investimento 1.3

«Sistema di certificazione della parità di genere». A tal fine, le regioni possono stipulare apposite convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, in qualità di amministrazione titolare dell'intervento, ovvero con i soggetti attuatori dello stesso.

5. Per la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni possono coinvolgere le consigliere territoriali di parità e realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti nella prospettiva di un rafforzamento della coesione territoriale.

6. Gli interventi di cui al presente decreto devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Art. 3.

Criteri di riparto e modalità di erogazione delle risorse

1. Per il finanziamento delle attività di cui all'art. 2, ai sensi dall'art. 1, comma 660 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al Fondo euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, a valere sul capitolo 2059 denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 26 «Politiche per il lavoro», programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione», azione 2 «Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL», Centro di responsabilità amministrativa 16 - Direzione generale politiche attive del lavoro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione al numero delle imprese attive nell'anno 2021 e prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione pari a euro 27.000,00.

3. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella Tabella 1 «Assegnazione delle risorse - Annualità 2022», sulla base dei dati indicati in Tabella 2 «Dati imprese attive 2021 da registro delle imprese» di cui all'allegato 1.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province autonome di Bolzano e Trento, indicate nella Tabella 1, sono rese indisponibili per un totale di euro 60.119,00.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo la seguente modalità:

a) un acconto pari al 75% del contributo assegnato è erogato previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell'allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (di seguito *IGV)*, Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente atto. Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione;

b) la restante quota nel limite del 25% è erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni adottati, sulla base del modello di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente atto. Al *report* dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento.

6. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 5, lettera *a)*, entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e dei dati di cui al comma 2 del presente articolo.

7. La rendicontazione degli interventi di cui al presente decreto deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Art. 4.

Monitoraggio

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite dei propri enti vigilati, assicura le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla base delle relazioni predisposte dalle regioni.

Il presente decreto è trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2024

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
ROCCELLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 409

ALLEGATO *1*

Tabella 1 “Assegnazione delle risorse – Annualità 2022” (*)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	**COEFFICENTE RIPARTO**	**RIPARTIZIONE RISORSE**
Lombardia	16,00	471.336,00
Campania	9,92	292.273,00
Lazio	9,36	275.809,00
Veneto	8,34	245.678,00
Emilia-Romagna	7,82	230.493,00
Sicilia	7,50	221.099,00
Piemonte	7,46	219.813,00
Toscana	6,82	200.838,00
Puglia	6,51	191.736,00
Calabria	3,16	93.032,00
Sardegna	2,85	83.934,00
Marche	2,78	81.899,00
Liguria	2,62	77.139,00
Abruzzo	2,47	72.889,00
Friuli-Venezia Giulia	1,74	51.117,00
Umbria	1,56	45.967,00
Provincia Autonoma di Bolzano	1,12	32.998,00
Basilicata	1,05	30.829,00
Provincia Autonoma di Trento	0,92	27.121,00
Molise	Sotto soglia	27.000,00
Valle d'Aosta	Sotto soglia	27.000,00
TOTALE	**100,00**	**3.000.000,00**

(*) Risorse arrotondate all’unità di euro

Tabella 2 "Dati imprese attive 2021 da Registro delle Imprese"

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	IMPRESE ATTIVE 2021	PERCENTUALE IMPRESE ATTIVE 2021	COEFFICENTE RIPARTO
Lombardia	819.808	15,87	16,00
Campania	508.359	9,84	9,92
Lazio	479.722	9,29	9,36
Veneto	427.315	8,27	8,34
Emilia-Romagna	400.903	7,76	7,82
Sicilia	384.563	7,45	7,50
Piemonte	382.327	7,40	7,46
Toscana	349.324	6,76	6,82
Puglia	333.492	6,46	6,51
Calabria	161.813	3,13	3,16
Sardegna	145.989	2,83	2,85
Marche	142.450	2,76	2,78
Liguria	134.170	2,60	2,62
Abruzzo	126.778	2,45	2,47
Friuli-Venezia Giulia	88.909	1,72	1,74
Umbria	79.952	1,55	1,56
Provincia Autonoma di Bolzano	57.395	1,11	1,12
Basilicata	53.622	1,04	1,05
Provincia Autonoma di Trento	47.173	0,91	0,92
Molise	30.412	0,59	Sotto soglia
Valle d'Aosta	11.049	0,21	Sotto soglia
TOTALE	**5.165.525**	**100,00**	**100,00**

ALLEGATO *2*

DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI*

Amministrazione regionale beneficiaria	

Importo complessivo assegnato da Decreto interministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 234/2021	

Atto di assunzione dell'IGV (1)	Data atto *(gg/mm/aaaa)*	Impegno totale	Impegno a valere sul Decreto interministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 234/2021
TOTALE			**0,00**

Firma digitale dal Responsabile di servizio

(1) Per impegni giuridicamente vincolanti si intendono i provvedimenti aventi valore amministrativo che, a diverso titolo (ad es. concessione, convenzione, contratti, trasferimenti), impegnano finanziariamente l'amministrazione regionale nei confronti di un soggetto terzo pubblico o privato specificatamente individuato, in relazione all'intero ammontare o a parte delle risorse trasferite dall'autorità centrale con specifico vincolo di destinazione.

ALLEGATO *3*

N.	Soggetto Attuatore (*Capofila in caso di raggruppamento*)	IGV	Importo approvato	Importo rendicontato	Numero imprese beneficiarie	Numero imprese certificate
1.						
2.						
n.						

		Anticipo (B)	Saldo (A-B)
TOTALE (A)			

Firma digitale dal Responsabile di servizio

24A01204

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 febbraio 2024.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Venclyxto». (Determina n. 2/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA del 24 agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2017, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Venclyxto» (venetoclax), sottoposto a registro di monitoraggio per le indicazioni «in monoterapia è indicato per il trattamento della Leucemia linfatica cronica (LLC) in presenza della delezione 17p o della mutazione TP53 in

pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B» e «in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con LLC in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B»;

Vista la determina AIFA del 27 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 291 del 12 dicembre 2019, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Venclyxto» (venetoclax), sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «in combinazione con rituximab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (CLL - *chronic lymphocytic leukaemia*) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente»;

Vista la determina AIFA del 29 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 34 del 10 gennaio 2024, relativa alla classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale per uso umano «Imbruvica» (ibrutinib), sottoposto a registro di monitoraggio per le indicazioni «in associazione con venetoclax è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia linfatica cronica (CLL) precedentemente non trattata»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 7, 8 e 9 giugno 2023, con il quale la suddetta CTS ha stabilito di consentire il trattamento in pazienti sottoposti a precedente terapia con ibrutinib in associazione a venetoclax in prima linea, con un blocco in caso di tossicità inaccettabile oppure refrattarietà al trattamento;

Vista l'approvazione definitiva della scheda da parte della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 6, 7 e 8 settembre 2023;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale derivante dalla decisione della CTS, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio «VENCLYXTO» per l'indicazione «Leucemia linfatica cronica».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/.

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 febbraio 2024

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

24A01189

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2024.

Approvazione del codice di condotta per il settore delle Agenzie per il lavoro e accreditamento dell'organismo di monitoraggio. (Provvedimento n. 12).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, «Regolamento»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679»;

Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in specifici settori di attività e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e che tali codici devono essere approvati dall'autorità di controllo competente;

Visto il considerando 98 del regolamento che prevede che tali codici possono calibrare gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati;

Viste le «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) n. 2016/679» adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito «Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica;

Considerato in particolare che l'adesione ad un codice di condotta può essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione (c.d. *accountability*), in quanto consente di dimostrare la conformità dei trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo insieme (*cfr.* cons. 77 e articoli 24, par. 3, e 28, par. 5, e 32, par. 3 del regolamento);

Rilevato che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti di dati che li riguardano;

Considerato che l'art. 41, par. 1, del regolamento prevede che, fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente, la verifica dell'osservanza delle disposizioni di un codice di condotta, ai sensi dell'art. 40 del regolamento, è effettuata da un organismo di monitoraggio (di seguito, «Odm») in possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, par. 2 del regolamento e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima autorità, con la sola eccezione del trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici per il quale non è necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, par. 6 del regolamento);

Rilevato, in questo contesto, che l'obbligo di affidare il monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi, va riconosciuto un certo margine di flessibilità ai promotori dei codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di accreditamento fissati dal Garante al fine di definire il modello di Odm più adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal regolamento, dalle linee guida e dai pertinenti pareri del Comitato;

Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato sopra citate, fissano un quadro organico di riferimento per la definizione dei requisiti che l'Odm deve soddisfare per ottenere l'accreditamento;

Rilevato altresì che il Garante nella procedura di accreditamento, volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene in considerazione le specificità dei trattamenti di dati personali afferenti al settore a cui si applica il codice di condotta e, in particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il numero (anche atteso) di soggetti aderenti, la peculiarità e la complessità delle operazioni di trattamento oggetto del codice, nonché i rischi per gli interessati;

Considerato che l'art. 41, par. 3, del regolamento prevede che la predetta autorità di controllo presenta al Comitato uno schema di requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del regolamento;

Visto il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98 - pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 2020 - (di seguito, «Provvedimento») con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, par.1, lettera *p)*, del regolamento, ha approvato i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020;

Considerato che l'art. 57, par. 1, lettera *q)* del regolamento prevede, in particolare, che ciascuna autorità di controllo, sul proprio territorio, effettua l'accreditamento dell'Odm, ai sensi dell'art. 41;

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 55 del regolamento e art. 2-*bis* del Codice, il Garante è l'autorità di controllo competente a definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, nonché ad accreditare lo stesso Odm nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettere *p)* e *q)*, del regolamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento, il Garante è l'autorità di controllo competente ad approvare i codici di condotta aventi validità nazionale nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera *m)* del regolamento;

Considerato che l'associazione proponente, rappresentando adeguatamente tutte le categorie di titolari e responsabili del trattamento che operano nel settore delle agenzie per il lavoro in Italia, è legittimata, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2 del regolamento, a promuovere l'adozione di un codice di condotta nel settore di riferimento;

Visto che in data 11 e 13 dicembre 2023, all'esito di una complessa interlocuzione con gli uffici, l'associazione proponente ha presentato la richiesta formale di accreditamento dell'Odm allegando la documentazione utile idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti e ha contestualmente sottoposto all'approvazione del Garante il codice di condotta;

Rilevato che dall'esame della richiesta di accreditamento e della documentazione ad essa allegata, emerge che l'istituendo Odm rispetta i requisiti previsti dall'art. 41, par. 2 del regolamento e dal provvedimento, essendo stato comprovato, in particolare: un adeguato livello di competenza per lo svolgimento dei compiti di verifica sul rispetto del codice di condotta; di poter assolvere alle proprie funzioni con indipendenza e imparzialità; di aver definito misure idonee a individuare e mitigare il rischio di eventuali conflitti di interesse;

Rilevato, altresì, all'esito dell'esame di questa autorità, che il codice di condotta presentato dall'associazione proponente offre, in misura sufficiente, garanzie adeguate a tutela degli interessati nel settore di riferimento, come previsto dall'art. 40, paragrafo 5, del regolamento;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *q)*, del regolamento, di accreditare l'Odm individuato dal proponente alla verifica del rispetto del codice di condotta, per la durata di cinque anni non rinnovabili;

Ritenuto, pertanto, di approvare il codice di condotta che acquista la piena efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11 del regolamento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l'avv. Guido Scorza;

Tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *q)*, del regolamento accredita l'Odm proposto dal proponente alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili;

b) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *m)*, del regolamento approva il codice di condotta riportato in allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente
STANZIONE

Il relatore
SCORZA

Il segretario generale
MATTEI

ALLEGATO

ASSOLAVORO
CODICE DI CONDOTTA PER IL SETTORE DELLE APL

Ai sensi dell'art. 40 del regolamento UE n. 2016-679

Indice

Premesse

A. Assolavoro

Assolavoro è l'Associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro, costituita il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti. Assolavoro è il soggetto promotore del presente codice di condotta finalizzato a stabilire un insieme di regole per la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in modo pratico, trasparente ed efficace, in base alle sfumature del particolare settore rappresentato e delle correlate attività di trattamento tipiche.

Assolavoro:

aderisce in qualità di socio aggregato a Confindustria;

rappresenta l'espressione italiana della *World Employment Confederation* (WEC), la Confederazione mondiale delle agenzie per il lavoro;

fa parte dell'ASvis, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile;

è socio fondatore e parte datoriale di Forma.Temp (Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione) ed E.Bi.Temp (Ente bilaterale per il lavoro temporaneo, che eroga prestazioni e servizi a favore dei lavoratori tramite agenzia);

è socio fondatore degli «Stati generali del lavoro», la rete degli operatori privati per il lavoro e la formazione.

è riconosciuta quale Parte sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal Governo, dagli organismi parlamentari e dalle regioni, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini conoscitive sul mercato del lavoro.

L'Associazione nasce per garantire alle ApL *standard* più elevati di tutela e rappresentanza, nonché un'offerta integrata di assistenza e informazione.

Alla data di adozione del presente codice di condotta, Assolavoro riunisce le agenzie per il lavoro che producono circa l'85% del fatturato complessivo legato alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali ed è pertanto in grado di comprendere le esigenze dei propri associati e di definire chiaramente l'attività di settore e gli ambiti di trattamento cui il codice è destinato ad applicarsi.

B. Le agenzie per il lavoro

Le agenzie per il lavoro sono operatori autorizzati dall'ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro sotto la vigilanza del Ministero del lavoro) a seguito di una articolata procedura disciplinata dal capo I del decreto legislativo n. 276/2003 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30». Le ApL sono iscritte in un apposito albo suddiviso in cinque sezioni:

1) agenzie di somministrazione di tipo generalista: svolgono attività di somministrazione di manodopera. L'autorizzazione alla somministrazione di tipo generalista autorizza automaticamente anche allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie di somministrazione generalista possono somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;

2) agenzie di somministrazione di tipo specialista: possono somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato;

3) agenzie di intermediazione: svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Tali agenzie sono automaticamente iscritte anche alla quarta e alla quinta sezione;

4) agenzie di ricerca e selezione del personale: svolgono attività di consulenza per l'individuazione delle candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su incarico del committente;

5) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale: svolgono l'attività, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, considerati singolarmente o collettivamente, su incarico dell'organizzazione committente.

L'autorizzazione è inizialmente di natura provvisoria. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, l'ApL potrà richiedere l'autorizzazione definitiva che verrà rilasciata una volta verificati il possesso dei requisiti giuridici e finanziari nonché il corretto andamento dell'attività.

Le agenzie per il lavoro possono essere radiate dall'albo qualora non svolgano correttamente l'attività o non adempiano regolarmente i loro obblighi nei confronti dei lavoratori.

Nello specifico, il lavoro in somministrazione è una tipologia contrattuale introdotta in Italia nel 2003 e sostituisce il lavoro interinale entrato nell'ordinamento italiano nel 1997.

La disciplina di settore è volta a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una occupazione, con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro. Tuttavia, le ApL non si occupano esclusivamente di somministrazione di lavoro, ma offrono ai lavoratori una serie di servizi volti alla formazione professionale e alla ricollocazione nel mercato del lavoro.

Tutti i servizi ai candidati e lavoratori di cui all'autorizzazione prevista per legge sono gratuiti.

C. Finalità del codice di condotta

Il considerando n. 98 del regolamento (UE) n. 2016/679 prevede che le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta che possano calibrare gli obblighi degli stessi tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'elaborazione del presente codice di condotta viene effettuata su iniziativa di Assolavoro ai sensi dell'art. 40.2 del regolamento (UE) n. 2016/679 con l'obiettivo di contribuire alla corretta applicazione del medesimo in funzione delle specificità del settore delle APL ed è redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del regolamento.

D. Consultazione

Ai fini dell'approvazione del progetto di codice, Assolavoro ha svolto diversi incontri con i propri associati nel corso dei quali sono state analizzate le criticità applicative della normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento al settore delle APL e sono state condivise le competenze ed esperienze maturate nella prassi dai diversi attori coinvolti. Il progetto di codice di condotta è stato oggetto di diverse condivisioni e modifiche dal momento di inizio dei lavori.

Il progetto di codice è stato sottoposto a pubblica consultazione per un periodo pari a trenta giorni mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Assolavoro.

L'avviso di pubblica consultazione è stato divulgato con nota prot. n. 162.2020 di Assolavoro del 20 novembre 2020 pubblicata in data 23 novembre 2020 sul sito web di Assolavoro.

All'esito della pubblica consultazione, Assolavoro ha analizzato e tenuto in considerazione le osservazioni pervenute dai diversi soggetti interessati, anche nell'ambito degli incontri con i portatori d'interesse coinvolti nella consultazione, come descritto nella relazione conclusiva trasmessa al Garante.

Art. 1.

Definizioni

Ferme le definizioni contenute nell'art. 4 del regolamento UE n. 679/2016 che si riportano o cui si rinvia espressamente, ai fini del presente CDC valgono le definizioni di seguito indicate. La forma singolare include il plurale e viceversa.

1. «Agenzia per il lavoro» o «APL»: soggetto privato autorizzato dall'ANPAL a offrire i servizi relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e iscritto nell'Albo delle agenzie per il lavoro.

2. «Attività delle APL» o «Attività»: s'intendono le attività autorizzate dalla legge di intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, somministrazione di lavoro, nonché tutte le attività connesse, quali a titolo esemplificativo, gestione di politiche attive del lavoro, formazione.

Attività delle APL autorizzate ex lege

3. «Intermediazione»: consiste nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei *curricula* dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.

4. «Ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati.

5. «Somministrazione di lavoro»: si articola in un rapporto trilaterale nel quale i soggetti coinvolti sono l'agenzia per il lavoro (che assume il lavoratore alle proprie dipendenze), l'utilizzatore (l'impresa, presso cui il lavoratore presta la sua attività) ed il lavoratore. L'istituto della somministrazione consente alle aziende di beneficiare di prestazioni lavorative senza che ciò comporti l'assunzione di oneri tipici derivanti dall'instaurazione di un rapporto di lavoro. Il lavoratore viene inserito nell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice e lavora sotto la direzione ed il controllo di quest'ultima a condizioni di base economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società

cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. La forza lavoro viene acquisita dall'azienda attraverso un contratto di natura commerciale con l'APL. Successivamente l'APL invia in «missione», a tempo determinato o a tempo indeterminato, presso l'azienda i lavoratori assunti alle proprie dipendenze.

6. «Supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

Altre definizioni

7. «Candidato»: persona fisica che presenti la propria candidatura e/o venga individuato per ricoprire una o più posizioni lavorative ovvero per fruire dei servizi delle APL.

8. «Cliente»: il soggetto/organizzazione committente che si rivolge alle APL per i servizi diversi dalla somministrazione di lavoro.

9. «Codice di condotta» o «CDC»: s'intende il presente documento approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 40 e 41 del RGPD avente ad oggetto la disciplina relativa ai trattamenti tipici del settore delle APL, volto a facilitare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal RGPD.

10. «Codice *privacy*»: è il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal decreto legislativo n.101/2018 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».

11. «Comitato europeo per la protezione dei dati personali»: s'intende l'organismo dell'Unione istituito dal regolamento, dotato di personalità e rappresentato dal suo presidente che garantisce l'applicazione coerente del regolamento. È composto dalla figura di vertice di un'autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal Garante europeo della protezione dei dati o dai rispettivi rappresentanti.

12. «Comunicazione di dati»: ai sensi dell'art. 2-*ter* del codice *privacy*, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del codice *privacy*, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.

13. «Dati comuni»: si intende qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, un identificativo *on-line*, etc.

14. «Dati giudiziari»: si intendono i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza il cui trattamento, secondo il disposto dell'art. 2-*octies* del codice *privacy* è consentito, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti nonché le garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

15. «Diffusione»: ai sensi dell'art. 2-*ter* del codice *privacy*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

16. «Garante per la protezione dei dati personali» o «Garante»: è in Italia l'autorità di controllo indipendente di cui all'art. 52 del regolamento incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.

17. «Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati» o «WP29»: era l'organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e della vita privata istituito in virtù dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE, oggi sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati.

18. «Lavoratore somministrato»: è un dipendente della APL che svolge la propria attività presso l'utilizzatore e sotto la direzione e controllo di quest'ultimo (c.d. missione).

19. «Modello»: il modello generale di controllo sul codice di condotta, contenente altresì i requisiti minimi di funzionamento dell'OdM, di cui all'allegato 3 al CDC.

20. «Organismo di monitoraggio» o «OdM»: è l'organismo di monitoraggio accreditato dal Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 RGPD e preposto al controllo sull'applicazione ed il rispetto del presente codice di condotta.

21. «*Outsourcing*»: l'affidamento/esternalizzazione parziale o totale da parte di un cliente ad una APL dell'incarico di svolgimento dei servizi connessi, a titolo esemplificativo, alla selezione, gestione, amministrazione delle risorse umane (es. acquisti).

22. «Particolari categorie di dati»: ai sensi dell'art. 9 RGPD, si intendono i dati relativi alla salute nonché i dati che rivelino l'orientamento sessuale della persona, i dati genetici, i dati biometrici, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale.

23. «Regolamento» o «RGPD»: regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

24. «Responsabile del trattamento» o «Responsabile»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

25. «*Social network* di natura professionale»: *social network* attraverso il quale gli utenti condividono e scambiano informazioni relative alle attitudini professionali, ai percorsi di studio e di formazione, all'attività lavorativa svolta, alle esperienze professionali e alla carriera.

26. «Soggetto promotore»: Assolavoro, soggetto dotato di rappresentatività del settore delle APL come descritto nelle premesse del presente CDC.

27. «Titolare del trattamento» o «Titolare»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

28. «Trattamenti tipici»: s'intendono i trattamenti principali effettuati dall'APL in qualità di titolari ed elencati a titolo esemplificativo nell'allegato 1 «Modello di registro dei trattamenti» del presente codice di condotta.

29. «Utilizzatore»: il soggetto che usufruisce della forza lavoro messa a disposizione dalla APL in forza di un contratto commerciale di somministrazione di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, esercitando sul lavoratore somministrato inviato in missione il potere di direzione e controllo.

Art. 2.

Ambito di applicazione, condizioni e modalità di adesione al codice di condotta

2.1 Fermo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di ambito di applicazione territoriale, il codice di condotta si applica a tutte le APL associate al soggetto promotore che vi aderiscono nel rispetto della procedura di seguito specificata.

2.2 Possono aderire al CDC anche le APL non associate al soggetto promotore Assolavoro purché abbiano sede legale in Italia e siano iscritte all'Albo informatico nazionale delle agenzie per il lavoro a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte di ANPAL o altra autorità successivamente prevista, ai sensi della normativa vigente. L'adesione

al CDC è libera e facoltativa e non solleva l'aderente dall'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento, dal codice *privacy*, dai provvedimenti applicabili emessi dal Garante e dall'osservanza delle linee guida o di indirizzo emessi dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali.

2.3 Ciascuna APL aderente ha facoltà di comunicare all'organismo di monitoraggio il nominativo delle società appartenenti al proprio gruppo societario nell'ambito del territorio nazionale che aderiscono al presente CDC.

2.4 L'adesione al CDC discende da una volontà esplicita dell'APL che, riconoscendosi nei valori espressi nel CDC, si impegna a rispettare quanto in esso disciplinato.

2.5 L'adesione al codice di condotta determina, per i soggetti aderenti, l'impegno e il vincolo di:

rispettare i principi e applicare le indicazioni contenuti nello stesso;

accettare e collaborare alle attività di sorveglianza e controllo in esso previste;

concorrere all'attuazione del CDC.

2.6 Il meccanismo di adesione e le relative istruzioni sono messe a disposizione dal soggetto promotore tramite il sito internet www.assolavoro.eu e il sito internet dell'OdM. L'adesione avviene tramite la compilazione e la trasmissione all'OdM della relativa «richiesta di adesione», scaricabile direttamente dal sito internet, la quale dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende aderire. L'OdM verifica l'assenza di circostanze ostative all'adesione del soggetto richiedente.

2.7 L'OdM, accertato il possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti, anche in riferimento agli obblighi di contribuzione di cui al successivo art. 14.5, approva la nuova adesione e provvede a darne notizia al consiglio direttivo di Assolavoro, dandone informazione al Garante.

2.8 L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al codice di condotta regolarmente presentata da parte di una APL dovrà essere brevemente motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'APL richiedente dovrà allegare alla nuova istanza una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego.

2.9 L'adesione al codice di condotta comporta l'iscrizione al registro delle APL aderenti che è tenuto dall'OdM e pubblicato sul proprio sito internet.

2.10 Il soggetto che aderisce al CDC è l'unico responsabile della corretta applicazione ed attuazione degli obblighi previsti dal codice di condotta.

Art. 3.

Modello di registro delle agenzie per il lavoro

3.1 Le APL, a seguito dell'entrata in vigore del RGPD hanno quindi adottato un registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del regolamento. Il modello di registro dei trattamenti di cui all'allegato 1 ha natura meramente esemplificativa, non vincolante, dei trattamenti tipici nell'ambito delle APL. Il modello è fornito per consentire alle APL aderenti la compilazione/verifica della completezza del proprio registro da declinare nel rispetto dei trattamenti effettivamente effettuati dalle stesse. Ciascuna APL potrà sviluppare la propria attività e i propri servizi senza alcuna limitazione derivante dall'eventuale incompletezza dell'elenco dei trattamenti tipici di cui all'allegato 1 al presente CDC, fatta salva la necessità di definire, per ciascun trattamento ulteriore, gli elementi richiesti dal regolamento per la corretta tenuta del registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 RGPD.

3.2 Le APL svolgono anche trattamenti non specifici del proprio settore, pertanto non ricompresi nell'allegato 1, che sono funzionali alla corretta gestione dell'organizzazione aziendale. Per la corretta applicazione del regolamento a tali trattamenti ogni APL dovrà procedere autonomamente, in base alle proprie caratteristiche aziendali.

Art. 4.

Ruolo privacy *delle agenzie per il lavoro*

4.1 Nei rapporti con i clienti e gli utilizzatori per l'effettuazione delle attività delle APL, eccetto quelle di esecuzione di servizi in *outsourcing*, l'APL riveste normalmente il ruolo di titolare.

In particolare, nell'ambito delle attività di:

somministrazione di lavoro, i dati del lavoratore somministrato vengono, da un lato, trattati dall'APL quale datore di lavoro e, dall'altro, dall'utilizzatore presso il quale il lavoratore somministrato svolge la missione utilizzando strumenti, sistemi e applicativi dell'utilizzatore medesimo.

ricerca e selezione del personale, la APL procede alla ricerca e alla selezione delle persone in cerca di lavoro e fornisce ai clienti i dati di candidati preselezionati o selezionati *ad hoc* per particolari posizioni; al contempo, i dati del candidato trasmessi al cliente per un posto vacante di norma sono trattati autonomamente da quest'ultimo nell'ambito della propria fase di selezione.

intermediazione, i dati relativi ai potenziali lavoratori vengono trattati dall'APL che effettua la raccolta dei cv e li inoltra al cliente per eventuale inserimento diretto.

supporto alla ricollocazione professionale, le APL supportano i clienti nella organizzazione della forza lavoro, fornendo al contempo strumenti utili per il lavoratore quali, formazione, pianificazione finanziaria, assistenza previdenziale, consulenza professionale, valutazioni e altre forme di supporto, per effettuare con successo una transizione sul mercato del lavoro e trovare una nuova occupazione, avviare un'impresa, ecc. A titolo esemplificativo, taluni servizi spesso continuano anche dopo la cessazione del contratto di lavoro tra il cliente e il lavoratore interessato (es. transizione di carriera) determinando l'instaurazione di un rapporto diretto tra APL e lavoratore.

4.2 In tutti i casi di cui al precedente 4.1, tra APL e utilizzatore/cliente si crea una relazione titolare-titolare in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti.

Tale relazione si atteggia diversamente nell'ambito di un incarico in *outsourcing* in considerazione del trattamento di dati personali che la APL effettua per conto del titolare cliente. In tali casi di norma l'APL dovrà essere designata da quest'ultimo quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD.

Art. 5.

Categorie di dati trattati

Trattamenti effettuati nella fase di ricerca e selezione del personale

5.1. Nello svolgimento delle proprie attività, con esclusione della somministrazione, le APL trattano le seguenti tipologie di dati:

a. Dati comuni

i. dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici e e-mail, residenza, stato civile, immagine fotografica);

ii. dati contenuti nel CV quali esperienze formative e professionali pregresse, titoli di studio etc.;

iii. dati forniti dai candidati in relazione alla posizione lavorativa (es. disponibilità immediata; disponibilità solo per lavoro *part-time*);

iv. dati finalizzati alla verifica del possesso di attestazioni, certificazioni, patenti, abilitazioni etc.;

v. dati relativi all'idoneità e attitudine a svolgere determinate mansioni.

b. Particolari categorie di dati *ex* art. 9 RGPD

i. dati idonei a rivelare lo stato di salute quali l'appartenenza a categorie protette o limitazioni allo svolgimento di determinate mansioni per disabilità;

ii. dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica.

5.2 Le APL possono trattare particolari categorie di dati solo se la loro raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi e sia necessaria per instaurare il rapporto di lavoro o di collaborazione con il cliente.

Il trattamento effettuato ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, sia attraverso questionari inviati anche per via telematica sulla base di modelli predefiniti, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di *curricula*, deve riguardare, nei limiti stabiliti dalle disposizioni richiamate dall'art. 113 del codice *privacy*, le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario a tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti.

Qualora nei *curricula* inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti rispetto alla finalità perseguita, le APL che effettuano la selezione devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni.

Trattamenti effettuati per l'instaurazione e gestione del rapporto di somministrazione di lavoro

5.3 Le APL nell'ambito dei trattamenti tipici per l'instaurazione e gestione del rapporto di somministrazione di lavoro trattano, in qualità di datori di lavoro, dati comuni e categorie particolari di dati, quali a titolo esemplificativo:

per i dati comuni, i dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici e e-mail, residenza, stato civile, stato di famiglia, immagine fotografica); i dati contenuti nel CV quali esperienze formative e professionali pregresse, titoli di studio etc.; i dati finalizzati alla verifica del possesso di attestazioni, certificazioni, patenti, abilitazioni etc.; i dati forniti dai candidati in fase di colloquio;

per le categorie particolari, i dati che rivelino o siano idonei a rivelare lo stato di salute di regola contenuti in certificati medici o in altra documentazione prodotta per giustificare le assenze dal lavoro o per fruire di particolari permessi e benefici previsti anche nei contratti collettivi, limitazioni nell'idoneità a svolgere talune mansioni, anticipazione del TFR per motivi di salute, esposizioni a fattori di rischio;

5.4 Le APL, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2-*octies* del codice *privacy* possono trattare dati giudiziari, come per esempio nel caso di adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 di raccolta del certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 6.

Basi giuridiche del trattamento dei dati da parte delle APL

6.1 La principale base giuridica del trattamento da parte delle APL dei dati comuni dei candidati è, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento, la necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui l'interessato è parte o a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

6.2 Per il trattamento delle particolari categorie di dati in fase di selezione dei candidati, in aggiunta alla base giuridica *ex* art. 6 RGPD di cui al precedente 6.1, ferma l'applicazione delle misure *ex* art. 2-*septies* del codice *privacy*, le APL possono fare affidamento sulle seguenti condizioni di liceità:

ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento, la necessità di assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4 e dell'art. 88 del regolamento, l'adempimento di specifici obblighi o l'esecuzione di specifici compiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, tra cui fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione (*cfr.* art. 10, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; legge n. 68/1999).

ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4, del regolamento, l'osservanza delle «Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro» previste dal provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (allegato n. 1, par. 1)» ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2-*quater* del codice *privacy*.

Art. 7.

Indicazioni in ordine all'informativa da fornire ai candidati

7.1 Il presente CDC, al fine di adeguarsi alle previsioni del regolamento in materia di informativa agli interessati, definisce:

le informazioni da fornire all'interessato che, ai sensi del regolamento, variano in relazione alle modalità di raccolta dei dati personali: raccolta direttamente presso l'interessato *ex* art. 13 RGPD o presso terzi (come terzi titolari e fonti pubblicamente accessibili) *ex* art. 14 RGPD;

un modello di informativa candidati di cui all'allegato 2 che rispetta i requisiti del regolamento e deriva dal censimento dei trattamenti effettuato nel registro di cui all'allegato 1 e costituisce un modello di base non vincolante.

7.2 Nell'ambito dell'iscrizione sul portale web di una APL, in occasione della raccolta dei dati, viene fornito all'interessato un *link* alla informativa sul trattamento dei dati personali. Il *link* all'informativa viene portato all'attenzione dell'interessato nel momento della raccolta dei dati personali, quindi, è visualizzabile in modo evidente quando l'interessato compila il modulo *on-line*. Le informazioni in materia di trattamento dati personali saranno differenziate nettamente da altre, quali clausole contrattuali o condizioni generali d'uso.

7.3 Tutte le informazioni rivolte agli interessati verranno comunque rese disponibili in un unico luogo o in un documento completo (in formato digitale o cartaceo), al quale gli interessati possano accedere facilmente qualora intendano consultare nella loro interezza le informazioni di cui sono destinatari (es. sezione dedicata del sito internet).

In tale sezione dedicata, le APL provvedono a fornire eventuali informazioni integrative rispetto al contenuto obbligatorio dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 (ove applicabile) del RGPD (a titolo esemplificativo, FAQ, approfondimenti).

7.4 L'informativa conterrà informazioni chiare circa le finalità di utilizzo del dato raccolto, che includono l'offerta e l'eventuale erogazione del complesso dei servizi delle APL.

Con l'iscrizione al portale di una APL, il candidato può usufruire del complesso dei servizi offerti dalla medesima APL e funzionali al collocamento nell'ambito del mercato del lavoro, quali a titolo esemplificativo, formazione, partecipazione a politiche attive, gestione carriere e transizioni. Ciascuna APL ha facoltà di offrire la possibilità all'interessato di candidarsi per tutte le posizioni aperte.

Resta inteso che i medesimi principi valgono per il rilascio dell'informativa al di fuori del contesto *on-line*.

7.5 Di regola le informazioni utili per la selezione vengono raccolte presso l'interessato, tuttavia le APL possono avvalersi di informazioni pubbliche inerenti il profilo professionale disponibili su *social network* di natura professionale nei termini sotto indicati. Qualora l'interessato venga contattato direttamente dall'APL nello svolgimento di attività di ricerca e selezione del personale mediante un *social network* di natura professionale, le APL forniscono una informativa anche ai sensi dell'art. 14 RGPD.

7.6 Il fatto che il profilo *social* di un candidato sia disponibile al pubblico non può essere considerato di regola quale presupposto di liceità del trattamento dei dati personali contenuti nello stesso. Prima di esaminare il profilo sul *social network* di un potenziale candidato, le APL verificano che il *social network* abbia natura professionale al fine di verificare l'ammissibilità dell'analisi dello stesso.

7.7 Qualora il trattamento riguardi dati personali relativi a profili *on-line* dei candidati, le APL adotteranno misure preventive, quali procedure interne di controllo sulla corretta acquisizione dei dati delle candidature mediante i suddetti *social*. Tale trattamento:

1. dovrà essere portato all'attenzione del candidato - prima dell'avvio della fase di selezione - mediante l'informativa sul trattamento dei dati personali;

2. è limitato alle sole informazioni connesse all'attitudine professionale al lavoro, necessarie al solo fine di valutare gli specifici rischi legati al tipo di attività che dovrà essere svolta dai candidati, effettuato nella misura meno intrusiva possibile, adottando ogni necessaria misura per garantire un corretto bilanciamento tra il legittimo interesse dell'APL a verificare quanto sopra e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

7.8 Le APL possono raccogliere e trattare i dati personali inerenti il profilo presenti sui *social* di natura professionale relativi ai candidati nel rispetto del principio di minimizzazione e solo nella misura in cui la raccolta di tali dati sia necessaria e pertinente allo svolgimento del lavoro per il quale si effettua la ricerca.

7.9 In linea di principio, i dati raccolti durante il processo di selezione dovrebbero essere cancellati non appena sia evidente che non verrà fatta alcuna offerta di impiego o nel caso in cui l'offerta non venga accettata dal candidato. Resta salva la possibilità per l'APL di conservare tali dati in previsione di ulteriori opportunità lavorative, laddove abbia già provveduto ad informare opportunamente l'interessato e lo stesso non si sia opposto.

7.10 Come previsto dall'art. 111-*bis* del codice *privacy*, nei casi di ricezione dei *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati, le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del *curriculum* medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei *curricula* non è dovuto.

Il primo contatto utile avviene di norma con l'inoltro del messaggio di posta elettronica di risposta da parte della APL e/o al momento del contatto telefonico durante il quale l'interessato dovrà essere informato oralmente circa gli elementi essenziali del trattamento (dati di contatto e identità del titolare, finalità, diritti esercitabili) e delle modalità previste per la consultazione dell'informativa completa (es. pubblicazione in sezione dedicata del sito).

Non costituisce trasmissione spontanea della candidatura, l'invio del CV mediante la sezione dedicata del sito web di una APL. La raccolta dei CV tramite tale sezione dovrà essere in ogni caso preceduta dalla messa a disposizione dell'informativa ai candidati come indicato al precedente 7.2.

7.11 Nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto annunci di selezione, le APL dovranno sempre identificarsi e fornire agli interessati/utenti le informazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 8.

Comunicazione dati personali

Comunicazione dei dati contenuti nei CV tra APL e clienti

8.1 La comunicazione dei dati dei candidati tra APL e clienti è ammessa per finalità strettamente connesse alla selezione/instaurazione dell'eventuale contratto di lavoro individuale e/o in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento, di contratti collettivi, senza necessità di consenso da parte dell'interessato. A titolo esemplificativo, le APL comunicano ai clienti per le finalità di cui al presente paragrafo i dati contenuti nel CV dei candidati nei limiti strettamente indispensabili alla valutazione circa la corrispondenza del profilo con la posizione ricercata.

8.2 Le APL possono raccogliere informazioni (es. referenze professionali) presso precedenti datori di lavoro del candidato e comunicarle ai clienti con modalità riservate, solo previa autorizzazione esplicita del candidato. Le APL non potranno richiedere e/o trattare informazioni inerenti ai precedenti illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che abbiano coinvolto il candidato, ferme le ipotesi in cui ciò sia necessario in base ad una disposizione di legge.

Comunicazione di dati tra APL e utilizzatori nell'ambito del rapporto di somministrazione di lavoro

8.3 La comunicazione dei dati dei lavoratori somministrati tra APL e utilizzatori non dovrebbe essere ammessa se non per finalità strettamente connesse alla instaurazione, esecuzione, estinzione dell'eventuale contratto di lavoro individuale e/o in esecuzione di obblighi di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o previsti dai contratti collettivi. A titolo esemplificativo le APL potrebbero comunicare agli utilizzatori per le finalità di cui al presente paragrafo nome, cognome, CF, qualifica, livello di inquadramento, dati di contatto.

8.4 Nel rispetto del principio di minimizzazione, nei flussi di comunicazione di cui al presente paragrafo, le APL provvedono, laddove possibile, a titolo esemplificativo ad oscurare i dati.

8.5 È sempre vietata la diffusione dei dati (eccetto quelli strettamente indispensabili per l'esecuzione della prestazione lavorativa quali a titolo esemplificativo, l'affissione nella bacheca aziendale di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che di disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti), se non sulla base del consenso esplicito dell'interessato da manifestarsi con autorizzazione *ad hoc* e previa informativa completa circa le finalità, l'ambito di divulgazione e i mezzi utilizzati (es. pubblicazione del profilo professionale su internet, pubblicazione dell'immagine mediante qualsiasi mezzo).

Art. 9.

Termini di conservazione

9.1 In ossequio al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5.1 lettera *e)* RGPD, le APL individuano i termini di conservazione dei dati sulla base delle proprie esigenze organizzative nonché di previsioni normative applicabili ai trattamenti indicati.

9.2 Con riferimento ai dati relativi ai candidati trattati nell'ambito delle attività delle APL, con esclusione della somministrazione di lavoro, le APL conservano i dati per un periodo di massimo quarantotto mesi dall'ultima attività svolta per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione dei candidati nonché per usufruire dei servizi gratuiti offerti dalle APL (in linea con il modello di informativa di cui all'allegato 2, art. 18 del presente CDC), fatta salva la possibilità dell'interessato di poter chiedere in ogni momento la cancellazione.

9.3 A garanzia del corretto trattamento dei dati riferiti ai candidati, le APL adottano procedure per l'aggiornamento periodico del *database* alla scadenza del termine di conservazione previsto. Dalla data dell'aggiornamento cominceranno a decorrere nuovamente i termini di conservazione. Tali procedure potranno consistere, a titolo esemplificativo, nell'inoltro di e-mail ai candidati contenenti il *link* all'informativa e chiare informazioni circa la possibilità di esercitare il diritto alla cancellazione dalla banca dati, fatti salvi gli ulteriori diritti degli interessati riconosciuti dalla legge.

9.4 Con riferimento ai dati trattati nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro, le APL conservano i dati per un periodo di undici anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale termine è stato definito tenendo conto del termine di prescrizione ordinario previsto dalle disposizioni di legge (a titolo esemplificativo art. 2946 del codice civile) con l'aggiunta di un anno, termine tecnico necessario affinché la cancellazione venga completata.

9.5. I tempi di conservazione dei dati potrebbero essere diversi in relazione a specifici obblighi normativi o a particolari esigenze organizzative che dovranno essere adeguatamente comprovate dalle APL aderenti.

Art. 10.

Esercizio dei diritti e garanzie per gli interessati nei trattamenti di dati con processi automatizzati

10.1 Ai sensi dell'art. 22, par. 2, lettere *a)* e *c)* RGPD, le APL possono effettuare trattamenti totalmente automatizzati nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie attività ovvero previo consenso dell'interessato e previa effettuazione di una valutazione di impatto (c.d. DPIA) ai sensi dell'art. 35 del RGPD.

10.2 Affinché la decisione automatizzata ricada nel campo di applicazione dell'art. 22 RGPD, la stessa deve essere basata unicamente su un trattamento automatizzato e produrre effetti sulla sfera giuridica dell'interessato o comunque incidere significativamente sulla sua persona. Rientrano in tale ambito le decisioni finali di un processo che siano prese in maniera completamente automatizzata (ovvero senza l'intervento umano) mediante l'utilizzo di algoritmi (tipicamente fattori di calcolo matematici e processi statistici) applicati ad un insieme di dati personali di partenza effettivamente riconducibili all'interessato.

10.3 Per i trattamenti totalmente automatizzati di cui al presente paragrafo le APL attuano misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione, in conformità all'art. 22, par. 3, RGPD. Inoltre, nelle medesime ipotesi, le APL forniscono agli interessati a garanzia del principio di trasparenza di cui al regolamento:

informazioni chiare circa i meccanismi posti alla base dell'automatizzazione;

informazioni circa le valutazioni periodiche che vengono poste in essere per verificare l'affidabilità dello strumento automatizzato impiegato anche in relazione alla correttezza ed accuratezza dei risultati dei sistemi algoritmici nonché per verificare che il rischio di errori sia minimizzato. Le verifiche saranno volte, altresì, a verificare la conformità alle disposizioni in materia di divieto di discriminazione;

indicazioni sulle forme di accesso ai dati.

10.4 Le APL adottano misure organizzative e tecniche idonee a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del RGPD, in linea con una procedura interna per la gestione dei diritti degli interessati. Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del RGPD, l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati è limitato alle sole ipotesi nelle quali tali dati siano trattati con mezzi automatizzati, sulla base del consenso o per dare esecuzione a un contratto ai sensi di quanto previsto rispettivamente all'art. 6, paragrafo 1, lettera *a)* e lettera *b)* del RGPD. Nel caso di trattamento automatizzato, il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione ai sensi dell'art. 22, par. 3 del RGPD.

10.5 Tramite specifica richiesta avanzata mediante invio di e-mail all'indirizzo riportato sull'informativa ovvero mediante specifica sezione a ciò dedicata del sito internet, gli interessati possono esercitare il diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che li riguardano e, in caso di riscontro positivo, ottenere l'accesso ai propri dati personali, rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento di tali dati, presso cui possono essere esercitati gli ulteriori diritti, a condizione che non siano applicabili limitazioni ai sensi degli articoli 2-*undecies* del codice. Le tempistiche di evasione delle richieste di esercizio dei diritti, comprensive dell'iniziale gestione delle stesse attraverso il sito e del successivo concreto riscontro, sono quelle stabilite dall'art. 12 del RGPD.

10.6 Nella presentazione della richiesta di esercizio dei propri diritti (diritto di accesso; rettifica; cancellazione; integrazione; limitazione; portabilità; revoca del consenso, ove previsto; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona; reclamo al Garante) l'interessato fornisce idonei elementi al fine di permettere la verifica della propria identità. Esclusivamente nei casi in cui vi siano dei dubbi circa l'identità dell'interessato, le APL, in linea con la propria procedura interna per la gestione dei diritti degli interessati e comunque entro i termini previsti dall'art. 12, par. 3 e 4, RGPD, potranno chiedere una copia del documento di identità.

Nel caso in cui l'interessato eserciti il diritto di opposizione, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del RGPD, le APL si astengono dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostrino l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

10.7 Le APL possono limitare l'esercizio dei diritti, ai sensi dell'art. 2-*undecies* del codice *privacy*, dando conto del pregiudizio effettivo e concreto che, nel caso specifico, può derivare allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

10.8 L'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 del RGPD possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato.

Art. 11.

Attribuzione di funzioni e compiti per il trattamento di dati personali

11.1 Le APL definiscono al proprio interno i ruoli organizzativi a cui demandare, tramite designazione, l'attuazione dei compiti necessari per l'applicazione del codice di condotta e, in generale, del regolamento.

11.2 Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del codice *privacy*, sono informate del fatto che i compiti loro assegnati comportano il trattamento di dati personali e sono adeguatamente e regolarmente formate in modo che possano effettuarli in modo consapevole e professionale.

Art. 12.

Misure di sicurezza

12.1 Fermo quanto previsto dall'art. 32 del regolamento, le valutazioni di rischio delle APL sono effettuate utilizzando metodologie formalizzate e basate su criteri quanto più possibile oggettivi, che tengano conto delle componenti di probabilità e impatto dei diversi rischi.

12.2 Nell'individuazione di misure di sicurezza adeguate, si tengono in considerazione le buone pratiche e gli *standard* di settore quali, a titolo esemplificativo:

norma internazionale ISO/IEC 27001:2017 requisiti di sistema per la gestione della sicurezza delle informazioni;

norma internazionale ISO/IEC 27002:2013 codice di buone pratiche per il sistema di gestione della sicurezza dell'informazione;

COBIT «Obiettivi di controllo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni» (modello di riferimento per la *governance* delle tecnologie dell'informazione);

guida ISO 73:2009 (gestione del rischio - vocabolario - linee guida per l'uso delle norme);

NIST *Cybersecurity Framework Version 1.1.*

Art. 13.

Conservazione della documentazione

13.1 L'APL si impegna a custodire presso la propria sede sociale la documentazione aggiornata relativa alla conformità al regolamento e al presente codice di condotta. L'aggiornamento della documentazione deve essere oggetto di un processo formale di modifica che garantisca la conservazione delle diverse versioni nel tempo adottate.

Art. 14.

Organismo di monitoraggio

14.1 Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli da 56 a 58 del regolamento, il rispetto del presente codice di condotta da parte delle APL è garantito da apposito organismo di monitoraggio, costituito e accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento ed operante secondo regole di dettaglio stabilite, in aggiunta a quelle di cui al presente art. 14, in apposito regolamento dell'OdM. L'organismo di monitoraggio verrà designato come indicato all'art. 14.4, previo accreditamento da parte del Garante per la protezione di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 RGPD e garantirà il rispetto del presente CDM.

14.2 L'OdM opererà nel rispetto della normativa applicabile e dei requisiti minimi di funzionamento dell'OdM di cui al presente CDC nonché di tutti i requisiti richiesti dall'all. 1 del provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020 e anche secondo le diposizioni di dettaglio indicate nel regolamento interno sul funzionamento dell'Odm.

14.3 L'OdM sarà esterno all'organizzazione del soggetto promotore e sarà composto da un numero dispari di componenti, pari a tre, di cui uno designato dal soggetto promotore, uno designato da un soggetto istituzionale o comunque rappresentante, nell'ambito della promozione del diritto al lavoro, degli interessi di candidati a posizioni lavorative o alla ricollocazione e/o alla formazione professionale, uno designato da un organismo paritetico dedicato alla formazione professionale. L'OdM è formato da membri con riconosciuta esperienza sia giuridica che informatica in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al settore delle APL nonché un'approfondita conoscenza ed esperienza nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo. L'OdM dovrà garantire che la competenza posseduta dai suoi membri sia oggetto di aggiornamento periodico in relazione all'evolversi della disciplina applicabile e della tecnologia utilizzata nel settore di riferimento del codice di condotta. L'OdM sarà presieduto da una persona di riconosciuta esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al settore delle agenzie per il lavoro, che svolgerà funzioni di supervisione e cura del coordinamento e dell'organizzazione delle attività dell'OdM.

L'OdM può avvalersi di personale reclutato da un ente esterno indipendente che fornisce servizi di ricerca, formazione e selezione di risorse umane. Qualora l'OdM si avvalga di collaboratori o fornitori esterni di servizi appositamente delegati per lo svolgimento delle attività di controllo, ad eccezione di quelle che comportano l'esercizio di poteri decisionali, che non possono essere delegate ad alcuno, devono essere approntate cautele atte a garantire che tali soggetti siano individuati tra coloro che forniscono sufficienti garanzie di competenza e affidabilità, con particolare riferimento alla materia oggetto del codice di condotta.

14.4 Le attività dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate da parte di ciascuna delle APL aderenti al presente codice di condotta, ivi incluse APL non associate al soggetto promotore, secondo quote, stabilite in base alle procedure e al regolamento interno di cui al precedente 14.2.

14.5 Al fine di garantire all'OdM piena autonomia di iniziativa è previsto che lo stesso:

1) sia dotato di un *budget* per l'espletamento dei suoi compiti (trasferte, consulenze specialistiche, ecc.) stabilito mediante le regole e/o le modalità di finanziamento tali da garantire la sostenibilità e la continuità delle attività di monitoraggio;

2) possa chiedere ai soggetti aderenti al CDC ogni informazione o dato ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni;

3) determini la sua attività e adotti le sue decisioni in piena indipendenza.

14.6 L'incarico all'organismo di monitoraggio ha una durata massima di cinque anni, non rinnovabile. Prima della scadenza del mandato dell'OdM, almeno tre mesi prima, il soggetto promotore provvederà a richiedere l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione.

Salvo quanto stabilito al successivo art. 15, alla scadenza naturale del mandato, l'OdM uscente svolge le proprie funzioni fino alla nomina di un nuovo OdM.

Art. 15.

Compiti e poteri dell'organismo di monitoraggio

15.1 Per poter svolgere in modo efficace i propri compiti, l'organismo di monitoraggio è dotato delle caratteristiche essenziali previste dall'art. 41 del regolamento Ue n. 2016/679 nonché previste dall'all. 1 del provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020, quali:

a. onorabilità:

Non potranno essere nominati coloro che:

si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari o per altri motivi;

abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, o per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno; per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;

abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

fermo quanto sopra disposto e salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato.

b. indipendenza ed imparzialità

Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti dell'OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi, è previsto che, sia l'organismo nel proprio complesso che i singoli componenti dello stesso, non debbano subire alcuna ingerenza nell'esercizio delle proprie attività da parte degli aderenti al presente codice di condotta. Nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l'OdM non sarà soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di controllo, direzione o vigilanza da parte delle APL. L'OdM adotterà le proprie decisioni senza che alcuno degli organi delle APL possa sindacarle.

c. conflitto di interessi

Ciascun componente dell'organismo deve costantemente garantire la massima imparzialità ed indipendenza anche evitando ogni situazione di conflitto di interessi, reale o anche solo potenziale, sia per sé stesso che in riferimento a propri parenti, affini entro il terzo grado, coniugi o conviventi. A tal fine, ogni componente dovrà inderogabilmente dichiarare senza alcun ingiustificato ritardo, preliminarmente alla formalizzazione della propria nomina ed in qualunque momento nel corso dell'esecuzione dei propri compiti di cui al presente codice di condotta, qualsiasi circostanza in grado di configurare o comunque determinare un conflitto di interessi, conseguentemente astenendosi dal prendere parte a qualsiasi processo decisionale e dal compiere qualsivoglia attività in seno all'OdM per cui rilevi il conflitto di interessi che lo vede coinvolto.

d. competenza

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che ciascun componente dell'OdM garantisca un adeguato livello di competenza, da intendersi come l'insieme delle conoscenze, delle esperienze e degli strumenti necessari ad un efficiente svolgimento delle funzioni assegnate. Per tale ragione, i componenti dovranno avere, sia singolarmente che nel loro insieme come organismo, un'approfondita conoscenza e dimestichezza riguardo al settore delle APL, con particolare riguardo ai profili di protezione dei dati personali.

e. autonomia finanziaria

Le attività dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate secondo le modalità di cui agli articoli 14.3, 14.4 e 14.5 del presente codice di condotta, descritte nel regolamento interno sul funzionamento dell'OdM.

15.2 L'organismo di monitoraggio fungerà da referente principale per il Garante per la protezione dei dati personali per qualsiasi questione che possa sorgere in relazione all'applicazione del CDC. L'organismo di monitoraggio dovrà mediante idonea procedura informare senza indebito ritardo delle misure adottate e dei motivi della loro adozione nel caso di violazioni che comportino la sospensione o l'esclusione del titolare/responsabile aderente al codice.

15.3 Nello svolgimento dei propri compiti, l'organismo di monitoraggio persegue i seguenti obiettivi:

promuovere l'applicazione uniforme del CDC e della normativa in materia di protezione dei dati personali al settore delle APL come previsto nel CDC;

sensibilizzare i soggetti aderenti al CDC rispetto alle tematiche di protezione dei dati personali;

garantire il controllo effettivo ed imparziale sul rispetto del CDC.

15.4 L'OdM adotta annualmente il piano dei controlli sulla corretta attuazione del CDC da parte dei soggetti aderenti. Il piano dei controlli dovrà garantire il monitoraggio dell'applicazione del CDC in modo trasparente, appropriato, efficace, verificabile e non discriminatorio, assicurando il controllo imparziale su tutti i soggetti aderenti nel periodo di durata. In relazione alla corretta attuazione del CDC, l'OdM svolge attività di *audit* nei confronti del 20% dei soggetti aderenti su base annua.

15.5 L'OdM riceve, gestisce, decide sui reclami aventi ad oggetto l'inadempimento delle disposizioni del codice di condotta ed istituisce e tiene aggiornato idoneo registro di reclami e azioni correttive e/o sanzionatorie. La procedura di gestione dei reclami deve rispettare i requisiti anche procedurali di cui all'all. 1 del provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020 e dovrà essere pubblicata dall'OdM entro dieci giorni dalla pubblicazione del CDC ed essere resa disponibile sul sito dell'OdM. Fatto salvo il diritto dell'interessato alla presentazione di un reclamo al Garante e/o all'avvio di procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento, ogni soggetto che ritenga che i propri diritti e le proprie libertà siano stati lesi da uno o più trattamenti svolti da parte di un aderente al presente codice di condotta, potrà proporre reclamo all'OdM, inviando apposita istanza scritta che dovrà contenere una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato. La presentazione di un reclamo al Garante preclude l'avvio, o determina l'improcedibilità qualsiasi sia lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM.

15.6 Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo da parte dell'interessato, l'OdM dovrà darne notizia al soggetto aderente coinvolto, affinché quest'ultimo possa, entro i successivi trenta giorni lavorativi, presentare le proprie memorie. Garantendo piena imparzialità e contraddittorio in ogni fase della procedura, qualora gli elementi acquisiti già consentano all'OdM di definire la controversia, quest'ultimo dovrà adottare la propria decisione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di deposito delle proprie memorie da parte dell'aderente. Diversamente, l'OdM potrà richiedere ad entrambe le parti ulteriori precisazioni, così come l'acquisizione di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi necessari alla definizione del reclamo, che non potrà avvenire oltre novanta giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dello stesso da parte dell'interessato.

15.7 Ai fini della corretta applicazione del CDC, l'OdM può irrogare ai soggetti aderenti misure correttive o interdittive che dovranno essere inserite in un idoneo registro costantemente aggiornato.

In conseguenza dei controlli effettuati in esecuzione dei propri poteri, o delle decisioni adottate all'esito della procedura di reclamo di cui al precedente comma, l'OdM potrà decidere, fornendo adeguata motivazione, di applicare al soggetto aderente, in dipendenza della gravità della violazione eventualmente riscontrata, una o più delle seguenti misure:

a. un invito al soggetto aderente a modificare la condotta, in considerazione di una maggiore aderenza alle previsioni del codice di condotta;

b. un richiamo formale indirizzato esclusivamente al soggetto aderente;

c. la sospensione temporanea dall'adesione al presente codice di condotta;

d. l'esclusione dal presente codice di condotta del soggetto aderente.

Previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti, le decisioni adottate dall'OdM all'esito della definizione di procedure di reclamo di cui sopra devono essere pubblicate, anche in forma sintetica, in apposita sezione del sito web dell'organismo, qualora dalle stesse sia derivata la sospensione temporanea o l'esclusione dal codice di condotta.

15.8 L'OdM ha il compito di assolvere agli obblighi di comunicazione e reportistica derivanti dal CDC, in particolare:

trasmette al Garante una relazione su base annuale circa l'andamento del CDC, i controlli effettuati, le procedure di reclamo definite e le azioni intraprese in caso di violazione dello stesso da parte di un soggetto aderente;

esamina, entro termini ragionevoli, le richieste di adesione al CDC e verifica l'assenza di circostanze ostative all'adesione dell'APL richiedente nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.2 del presente CDC.

15.9 L'OdM svolge tutte le verifiche ritenute opportune, ivi incluse le ispezioni, sulla base di una metodologia definita con particolare riferimento, al tipo di verifica da utilizzare (autovalutazione, *audit*, ispezioni, *in loco* o in remoto, questionari, relazioni periodiche, ecc.), ai criteri oggetto di verifica e alle modalità di documentazione e gestione dei relativi risultati. L'OdM potrà avvalersi anche del supporto di terzi soggetti incaricati *ad hoc* sia in remoto che presso la sede delle APL. I soggetti aderenti saranno tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attività.

15.10 Per ogni aspetto riguardante il funzionamento e i compiti dell'organismo che non sia specificamente disciplinato dal presente codice di condotta, si applicherà il regolamento interno dell'OdM.

Art. 16.

Procedura di riesame del codice di condotta

16.1 In caso di necessità di adeguamento a qualsiasi modifica/novità nell'applicazione e/o nell'interpretazione della legge o in caso di nuovi sviluppi tecnologici che possano avere un impatto sul trattamento dei dati effettuato dai soggetti aderenti o sulle disposizioni del CDC il presente CDC potrà essere oggetto di modifiche su istanza del soggetto promotore, che dovranno essere sottoposte al Garante ai sensi dell'art. 40, par. 5 e ss., del RGPD.

16.2 L'OdM fornisce al soggetto promotore periodicamente informazioni significative sul suo funzionamento specie quelle che evidenziano la necessità di apportare modifiche o proroghe allo stesso e contribuisce al riesame del funzionamento del codice di condotta.

Art. 17.

Entrata in vigore del codice di condotta e modifiche

Il presente codice di condotta, inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11, del regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il codice di condotta può essere soggetto a modifiche in caso di aggiornamenti successivi all'entrata in vigore che dipendano da cambiamenti di natura normativa e/o regolatoria e/o della prassi e degli usi nel settore di riferimento.

Art. 18.

Allegati

18.1 Si considerano parte integrante e sostanziale del presente CDC i seguenti allegati:

1. allegato 1: modello di «Registro trattamenti tipici».

2. allegato 2: modello di informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati.

Allegato 1 - Registro Trattamenti tipici

		Categorie di dati personali			Categorie di interessati dal trattamento						Base giuridica			Comunicazioni dei dati personali	
Macro-servizio	**Servizio**	Comuni	Categorie particolari di dati	Dati relativi a condanne penali e reati	Candidati	Lavoratori Somministrati	Clienti / Utilizzatori	Dipendenti dei Clienti	Altro	**Minori**	Comuni	Categorie particolari di dati	Dati relativi a condanne penali e reati	Titolari autonomi (es. Clienti/Utilizzatori)	Altri titolari (es. Soggetti Pubblici)
01.Ricerca e selezione del personale	01. Ricerca e selezione del personale	X	X		X		X			X	Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. b)e dell'art. 88 del RGPD - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 del RGPD, l'osservanza delle "Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (Provv. 146 del 2019, All.1, par.1)" ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2 quater del Codice privacy.		X	X
02. Supporto alla ricollocazione del personale	01. Assessment	X	X				X	X	X		Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. b)e dell'art. 88 del RGPD - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 del RGPD, l'osservanza delle "Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (Provv. 146 del 2019, All.1, par.1)" ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2 quater del Codice privacy.			
	02. Orientamento e Accompagnamento al Lavoro	X	X				X	X	X		Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. b)e dell'art. 88 del RGPD - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 del RGPD, l'osservanza delle "Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (Provv. 146 del 2019, All.1, par.1)" ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2 quater del Codice privacy.		X	X
03. Orientamento al lavoro	01. Orientamento al lavoro	X	X		X	X	X			X	Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. b)e dell'art. 88 del RGPD - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 del RGPD, l'osservanza delle "Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (Provv. 146 del 2019, All.1)" ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2 quater del Codice privacy.		X	X
04. Politiche Attive	01. Politiche Attive	X	X		X		X			X	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. b)e dell'art. 88 del RGPD - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 del RGPD, l'osservanza delle "Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (Provv. 146 del 2019, All.1)" ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2 quater del Codice privacy.		X	X
05. Alternanza scuola-lavoro	01. Alternanza scuola-lavoro	X	X				X		X	X	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. b)e dell'art. 88 del RGPD - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 ater del Codice privacy.		X	X

06. Intermediazione	01. Raccolta e Trasmissione Curriculum Vitae	X	X		X		X			X	Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. b)e dell'art. 88 del RGPD - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 del RGPD, l'osservanza delle "Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (Provv. 146 del 2019, All.1, par.1)" ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2 quater del Codice privacy.		X	
07. Somministrazione	01. Instaurazione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro	X	X	X		X	X			X	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - la necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui l'interessato è parte o a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. b)e dell'art. 88 del RGPD - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 del RGPD, l'osservanza delle "Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (Provv. 146 del 2019, All.1, par.1)" ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2 quater del Codice privacy.	Ai sensi dell'art. 2 octies del Codice Privacy e dell'art. 10 del RGPD se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla Legge, di Regolamento.	X	X
08. Formazione	01. Forma Temp	X	X		X	X	X			X	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento	- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali - la necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lett. b)e dell'art. 88 del RGPD - ai sensi dell'art. 9 paragrafo 4 del RGPD, l'osservanza delle "Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (Provv. 146 del 2019, All.1, par.1)" ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2 quater del Codice privacy.		X	X
	02. Organizzazione eventi, master e corsi di formazione	X					X		X		Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali				

Allegato 2
Modello di informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)[1]

1. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Denominazione (°) Sede legale (°) indirizzo e-mail (°) (“**Società**” o “**Titolare**”).
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)	indirizzo e-mail (°)

2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI E FONTE DEI DATI

2.1 I dati comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, sesso, contatti telefonici, titolo di studio, esperienze lavorative ed eventuali ulteriori dati da Lei inseriti nel CV e/o nel questionario compilato via web[2].

2.2 La informiamo inoltre che la Società potrà trattare “categorie particolari di dati” ai sensi dell’art. 9 del RGPD, ove necessario ai sensi dell’art. 9, par.2, lett. b) del RGDP, quali dati idonei a rivelare uno stato di salute come l’appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel CV o in eventuale ulteriore documentazione da Lei trasmessa alla Società. Categorie Particolari di Dati potranno essere trattati esclusivamente per valutare la candidatura per posizioni lavorative rientranti nell’ambito del collocamento mirato. In assenza di tale casistica nonché in assenza delle condizioni di cui all’art. 9 del RGDP, tali dati non saranno presi in considerazione e immediatamente cancellati.

2.3 I suddetti dati vengono raccolti direttamente presso di Lei quale interessato e/o presso terzi in relazione alle Sue precedenti esperienze lavorative (solo previo Suo consenso) e/o presso fonti pubblicamente accessibili quali il Suo profilo professionale nell’ambito dei social network di natura professionale (nei limiti di cui alla presente informativa)[3].

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE E PERIODI DI CONSERVAZIONE

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI?	**QUAL È LA CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL TRATTAMENTO?**	**PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?**
1. Per finalità connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione dei candidati in relazione a tutte le posizioni gestite dalla Società nonché per usufruire dei servizi gratuiti offerti dalla medesima quali, a titolo esemplificativo, politiche attive del lavoro, corsi e formazione.	1. Esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6.1 lett. b RGPD).	1. Per 48 mesi dall’ultima attività svolta, salvo la possibilità dell’interessato di poter chiedere in ogni momento la cancellazione.

[1] Nota: l’informativa ex art. 14 RGPD potrà essere utilizzata in caso di raccolta dei dati presso terzi (es. social network di natura professionale o precedenti datori di lavoro).
[2] Nota: integrare a cura di ciascuna APL in linea con lo svolgimento della propria attività
[3] Nota: verificare, casistica eventuale.

- Eventuali dati personali da Lei forniti riconducibili alle categorie particolari di dati ex art. 9 RGPD saranno trattati, solo ove necessario e pertinente, per valutare la Sua candidatura per posizioni lavorative rientranti nell'ambito del collocamento mirato.	- La necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2 lett. b RGPD).	
2. Solo previo Suo consenso al fine di acquisire informazioni relative alle Sue referenze professionali presso precedenti datori di lavoro e - in via eventuale - comunicarle alla società per la quale è in corso la ricerca di personale. ***(eventuale)***	2. Consenso dell'interessato (art. 6.1. lett. a) RGPD)	2. Per 48 mesi dall'ultima attività svolta, salvo la possibilità dell'interessato di poter chiedere in ogni momento la cancellazione.
3. Possiamo trattare informazioni pubbliche inerenti il Suo profilo presente su social network di natura professionale per verificare che i dati da Lei forniti corrispondano a quanto da Lei dichiarato, limitatamente alle sole informazioni di natura professionale, necessarie al solo fine di valutare gli specifici rischi	3. Legittimo interesse della Società (art. 6.1 lett. f RGPD).	3. Per massimo 48 mesi dall'ultima attività svolta, salvo opposizione dell'interessato[5].

[5] N.B. tale termine deve essere giustificato mediante un balancing test.

legati al tipo di attività che dovrà essere svolta in base al profilo ricercato, adottando ogni necessaria misura per garantire il corretto bilanciamento dei Suoi interessi, diritti e libertà fondamentali con il nostro legittimo interesse[4]. ***(eventuale)***		
4. Per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede stragiudiziale e/o giudiziale	4. Legittimo interesse della Società (art. 6.1 lett. f RGPD).	4. Per tutta la durata del contenzioso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, tutti i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.		

4. CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DEI DATI

4.1 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attività di ricerca e selezione del personale nonché per fruire dei servizi gratuiti offerti dalla Società. Il rifiuto di fornire i dati impedirà lo svolgimento da parte della Società di tali attività e non consentirà che la Sua candidatura sia presa in considerazione.

4.2 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 è facoltativo[6] (***eventuale***).

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

5.1 I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi (tra cui aziende clienti della Società, professionisti, Enti pubblici, Organismi di revisione o vigilanza), anche in esecuzione di obblighi di legge, oppure trattati, per conto della Società, da soggetti designati come Responsabili del trattamento a cui sono impartite adeguate istruzioni operative.

6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

6.1 I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

7.1 Lei può chiedere al Titolare l'accesso ai dati che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 RGPD [7]; di

[4] Nota: verificare, finalità eventuale.

[6] Nota: Conferimenti facoltativi dei dati e di eventuali consensi dovranno essere oggetto di informazione in base alle specificità dei singoli casi e delle singole APL

[7] In cosa consiste il diritto alla limitazione del trattamento?

Nella temporanea sottoposizione dei dati alla sola operazione di conservazione, nelle seguenti ipotesi di cui all'art. 18 RGPD:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati;

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla portabilità di cui all'art. 20 del RGPD (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell'art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) del RGPD o sul contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del RGPD e sia effettuato con strumenti automatizzati).

7.2 Lei ha diritto di opporsi al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, per il perseguimento delle finalità fondate sul legittimo interesse della Società, in particolare Lei ha diritto di opporsi all'ulteriore trattamento dei Suoi dati raccolti online.

7.3 Tali diritti possono essere esercitati, scrivendo a [..] (indirizzo e-mail).

7.4 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 RGPD) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 RGPD).

8. PROCESSI DECISIONALI COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATI (*sezione eventuale)*

8.1 La Società La informa che nell'ambito del processo di selezione vengono utilizzati processi automatizzati ed algoritmi (tipicamente fattori di calcolo matematici e processi statistici) applicati ad un insieme di dati personali di partenza effettivamente a Lei riconducibili ed in grado di produrre effetti sulla Sua sfera giuridica o comunque incidere significativamente sulla Sua persona.
La base giuridica di tale trattamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 par. 1 lett. b) e 22 par.2 lett. a) RGPD è contrattuale.

8.2 In particolare utilizziamo ____________per______________
[*N.B. Campo per indicazione tecnologia e/o strumenti utilizzati nonché l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato*.]

8.3 In qualsiasi momento potrà chiedere al Titolare scrivendo a_____:
- informazioni circa i meccanismi posti alla base dell'automatizzazione;
-informazioni circa le valutazioni periodiche che vengono poste in essere per verificare l'affidabilità dello strumento automatizzato impiegato;
- indicazioni sulle forme di accesso ai dati;
- l'intervento umano e/o di esprimere la propria opinione e/o di contestare la decisione.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei miei dati personali da parte della Società _______
Lì __________________________, il __/__/____
Nome e cognome leggibile _________________________Firma ______________________________

IN ALTERNATIVA ONLINE

□ Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei miei dati personali da parte della Società _______

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER REFERENZE PROFESSIONALI DA PARTE DI PRECEDENTI DATORI DI LAVORO

Il/la sottoscritto/a __________presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita da______, consapevole che il proprio consenso è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, in relazione al trattamento dei propri dati personali per consentire alla Società di acquisire informazioni relative alle referenze professionali presso i

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) il titolare del trattamento non ne ha più bisogno, ma i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21.1 del RGPD, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare rispetto a quelli dell'interessato.

propri precedenti datori di lavoro e -in via eventuale- comunicarle alla società per la quale è in corso la ricerca di personale.

□ Acconsente
□ Non acconsente

Lì ___________________________, il __/__/____
Nome e cognome leggibile __________________________Firma _______________________________

IN ALTERNATIVA ONLINE

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita da______, consapevole che il mio consenso è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, in relazione al trattamento dei miei dati personali per consentire alla Società di acquisire informazioni relative alle referenze professionali presso i miei precedenti datori di lavoro e -in via eventuale- comunicarle alla società per la quale è in corso la ricerca di personale.

□ Acconsento
□ Non acconsento

24A01170

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dona».

Estratto determina IP n. 79 del 13 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DONA 1500 mg *powder for oral solution*, 30 *sachets* dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA2010/022/002, intestato alla società Mylan Ire Healthcare Limited, Unit 35/36, GrangE Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, e prodotto da Rottapharm LTD Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlanda e da Sigmar Italia S.r.l. - via Sombreno n. 11 Alme (BG), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Dona» - «1500 mg polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine - codice A.I.C. n. 051038014 (in base 10) 1JPKTY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: 1884 mg di glucosamina solfato sodio cloruro (pari a 1500 mg di glucosamina e 384 mg di sodio cloruro);

eccipienti: Aspartame (E951), sorbitolo (E420), acido citrico anidro (E330), Macrogol 4000.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo ed il riferimento sulle etichette: 5. Come conservare «Dona»

«Dona» 1500 mg polvere per soluzione orale.

Non conservare «Dona» a una temperatura superiore a 25 °C.

Dona deve essere conservato nella sua confezione intatta.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Medezin Sp. z o.o. UI. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp.zo.o., uI. Sadowa 38. 60-185 Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Dona» - «1500 mg polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine - codice A.I.C. n. 051038014 - classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Dona» - «1500 mg polvere per soluzione orale in bustina» 30 bustine - codice A.I.C. n. 051038014 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01080

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cycloviranlabiale».

Con la determina n. aRM - 29/2024 - 4375 del 19 febbraio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CYCLOVIRANLABIALE;

Confezione: 038902019;

Descrizione: «5% crema» tubo 2 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A01081

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nicorette».

Estratto determina IP n. 85 del 14 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NICORETTE 2 mg sans *sucre, gomme à mâcher médicamenteuse édulcorée au sorbitol* 105 U.P. dalla Francia con numero di autorizzazione 3400937631129, intestato alla società Johnson & Johnson *santé beauté* FRANCE 1 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-Les-Moulineaux (FRANCIA) e prodotto da McNeil AB Norrbroplatsen 2 SE-25109 Helsingborg Svezia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importare: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA;

Confezione: Nicorette «2 mg gomme da masticare medicate» 105 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

Codice A.I.C.: 050720010 (in base 10) 1JCV8B(in base 32);

Forma farmaceutica: gomme da masticare medicate;

Composizione: una gomma da masticare medicata contiene:

Principio attivo: 10 mg di complesso di resina nicotinica contenente il 20% di nicotina, corrispondente a 2 mg di nicotina

Eccipienti: sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, gomma Dreyco, sorbitolo (E420), sorbitolo soluzione al 70% cristallizzabile, aroma Haverstroo, aroma per fumatore (contiene tracce di etanolo, cinnamale, alcol cinnamico, citrale, citronellolo, eugenolo, geraniolo, isoeugenolo, limonene, linalolo), glicerolo soluzione all'85%;

Composizione della gomma Dreyco: copolimeri di isobutilene e isoprene, cera derivata dal petrolio, acetato di polivinile, polietilene poliisobutilene, esteri glicerici di colofonia e colofonia polimerizzata, oli vegetali idrogenati, glicerolo monostearato, carbonato di calcio, butilidrossitoluene;

Composizione dell'aroma Haverstroo: mentolo, olio essenziale di menta piperita, olio essenziale di menta verde, olio essenziale di eucalipto;

Composizione dell'aroma per fumatore: vanillina, propionato di geranile, butirrato di etile, butirrato di amile, alcool etilico, pelargonato di etile, eugenolo, cinnamil cinnamato, amile acetato, olio essenziale di arancia, olio essenziale di menta verde, acetato di etile, etile enantato;

Inserire al paragrafo 2 del FI:

«Nicorette» gomme da masticare medicate contiene butilidrossitoluene (E321) che può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI) Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Nicorette «2 mg gomme da masticare medicate» 105 gomme;

Codice A.I.C. : 050720010;

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Nicorette «2 mg gomme da masticare medicate» 105 gomme Codice A.I.C.: 050720010;

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01082

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista».

Estratto determina IP n. 88 del 14 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DYMISTA (137 MIKROGRAMÓW + 50 MIKROGRAMÓW)/ DAWKE DONOSOWA, AEROZOL DO NOSA, ZAWIESINA 23 G/120 erogazioni dalla Polonia con numero di autorizzazione 21388, intestato alla società Mylan Healthcare SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 21B 02-676 Warszawa (POLONIA) e prodotto da Meda Pharma GmbH & CO. KG - Benzstrasse 1 - 61352 BAD Homburg - GERMANIA, da Haupt Pharma Amareg GmbH - Donaustaufer Str. 378 - 93055 Regensburg - GERMANIA e da Mylan Hungary KFT H-2900 Komárom, Mylan UTCA 1, UNGHERIA con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA;

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/ erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni;

Codice A.I.C.: 048810067 (in base 10) 1GKL2M(in base 32);

Forma farmaceutica: *spray* nasale, sospensione;

Composizione: ciascun grammo di sospensione contiene:

Principio attivo: 1.000 microgrammi di azelastina cloridrato e 365 microgrammi di fluticasone propionato;

Eccipienti: disodio edetato, glicerolo, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, polisorbato 80, soluzione di benzalconio cloruro, alcol feniletilico e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria) S.C.F. S.R.L. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda – LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione *spray* nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni;

Codice A.I.C.: 048810067;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione *spray* nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni;

Codice A.I.C. : 048810067;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01083

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium».

Estratto determina IP n. 90 del 14 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM INSTANT, 2 mg, Tabletka Ulegajaca Rozpadowi W Jamie Ustnej 12 U.P. dalla Polonia con numero di autorizzazione 9091, intestato alla società Mcneil Healthcare (Ireland) Limited Airton Road, Tallaght Dublin 24 (Irlanda) e prodotto da Janssen-Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04010 - Borgo San Michele - Latina - Italia e da JNTL Consumer Health (France) SAS, Domaine de Maigremont - 27100 - Val de Reuil, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 - Samarate (VA).

Confezione:

IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse in blister PVC/OPA/AL/OPA/PVC - codice A.I.C.: 039499049 (in base 10) 15PF99 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orosolubile;

composizione: una compressa orosolubile contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, aroma menta 051296 TP0551 (contiene solfiti, glucosio, etanolo, alcol benzilico, glicole propilenico (E1520), benzil salicilato), sodio bicarbonato.

Aggiungere al paragrafo 2 del foglio illustrativo, nella sezione «"Imodium" 2 mg compresse orosolubili contiene l'aroma menta, il quale:», la seguente avvertenza per l'eccipiente ad effetto noto «glucosio», e il relativo riferimento sulle etichette:

contiene glucosio, che è un componente della maltodestrina contenuta nell'aroma menta.

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di prendere questo medicinale.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse in blister PVC/OPA/AL/OPA/PVC - codice A.I.C.: 039499049;

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse in blister PVC/OPA/AL/OPA/PVC - codice A.I.C.: 039499049;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01084

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan».

Estratto determina IP n. 81 del 13 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 mg comprimidos efervescentes 20 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 58156 CN 9335649, intestato alla società UPSA SAS (Francia) 3, rue Joseph Monier - Rueil-Malmaison - 92500 - Francia e prodotto da UPSA 979, Avenue des Pyrenes - Le Passage - 47520 – Francia e da UPSA 304, AV. DR. Jean Bru - Agen - 47000 - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 - Milano.

Confezione:

EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse in *strip* AL/AL - codice A.I.C.: 037113115 (in base 10) 13DM8V (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 1000 mg di paracetamolo;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio idrogeno carbonato, sodio carbonato anidro, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone, sodio saccarinato, sodio benzoato (E211).

Modificare la descrizione del medicinale riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito indicato:

descrizione dell'aspetto di «Efferalgan» e contenuto della confezione:

compresse effervescenti piatte, bianche, con linea di frattura, confezionate in *strip* alluminio/alluminio in una scatola da 16 o 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato (PO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse in *strip* AL/AL - codice A.I.C.: 037113115;

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse in *strip* AL/AL - codice A.I.C.: 037113115;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01085

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bosutinib, «Bosutinib Zentiva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 53/2024 del 20 febbraio 2024

Procedura europea: IS/H/0565/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BOSUTINIB ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano - Italia.

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 051020016 (in base 10) 1JP07J (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 051020028 (in base 10) 1JP07W (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051020030 (in base 10) 1JP07Y (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 112×1 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051020042 (in base 10) 1JP08B (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 051020055 (in base 10) 1JP08R (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051020067 (in base 10) 1JP093 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 051020079 (in base 10) 1JP09H (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051020081 (in base 10) 1JP09K (in base 32).

Principio attivo: bosutinib.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Coripharma ehf, Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Islanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 gennaio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01104

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, «Bibecfo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 54/2024 del 20 febbraio 2024

Procedura europea: AT/H/1307/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BIBECFO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV con sede e domicilio fiscale in De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio.

Confezioni:

«200/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 050970019 (in base 10) 1JMHF3 (in base 32);

«200/6 microgrammi per erogazione, soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 050970021 (in base 10) 1JMHF5 (in base 32).

Principio attivo: beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra menzionate da un contenitore è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Per le confezioni sopra menzionate da due contenitori è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il

foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 23 novembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Telefil».

Estratto determina AAM/PPA n. 150/2024 del 23 febbraio 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C. è autorizzata la seguente variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 con conseguente immissione in commercio del medicinale TELEFIL nella confezione di seguito indicata:

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186082 - base 10 1B4GH2 - base 32;

principio attivo: tadalafil;

codice pratica: C1B/2023/2897;

codice di procedura europea: IT/H/0596/001/IB/013.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo civitali, 1 - Cap 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'ART. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn);

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1. è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica);

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina;

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01188

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levotiroxina ed escina, «Somatoline».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 57 del 28 febbraio 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOMATOLINE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per azioni, con sede legale e domicilio fiscale in via Pellicceria n. 8 - 50123 Firenze.

Confezioni:

«"Somatoline" 0,1% + 0,3% gel» - 15 bustine in carta/AL/PE da 10 g - A.I.C. n. 022816110 (in base 10) 0PS9CG (in base 32);

«"Somatoline" 0,1% + 0,3% gel» - 30 bustine in carta/AL/PE da 10 g - A.I.C. n. 022816122 (in base 10) 0PS9CU (in base 32);

«"Somatoline" 0,1% + 0,3% gel» - 1 flacone in PP da 250 ml/25 erogazioni con sacchetto e dosatore - A.I.C. n. 022816134 (in base 10) 0PS9D6 (in base 32).

Principi attivi: levotiroxina e escina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per azioni S.p.a. - via Baldanzese n. 177 - Calenzano 50041 - Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 25 e 26 del decreto del ministero della salute del 30 aprile 2015 in attuazione della direttiva 2010/84/UE i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta da parte dell'autorità regolatoria. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01221

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0776
Yen	161,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,455
Corona danese	7,4547
Lira Sterlina	0,85448
Fiorino ungherese	388,4
Zloty polacco	4,3265
Nuovo leu romeno	4,977

Corona svedese	11,237
Franco svizzero	0,9492
Corona islandese	148,7
Corona norvegese	11,3045
Rublo russo	-
Lira turca	33,264
Dollaro australiano	1,6479
Real brasiliano	5,3433
Dollaro canadese	1,4522
Yuan cinese	7,757
Dollaro di Hong Kong	8,4273
Rupia indonesiana	16860,24
Shekel israeliano	3,9074
Rupia indiana	89,462
Won sudcoreano	1438,87
Peso messicano	18,3698
Ringgit malese	5,1585
Dollaro neozelandese	1,7536
Peso filippino	60,41
Dollaro di Singapore	1,4503
Baht tailandese	38,826
Rand sudafricano	20,431

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A01205

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0802
Yen	162,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,429
Corona danese	7,4542
Lira Sterlina	0,8566
Fiorino ungherese	388,28
Zloty polacco	4,3248
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,2185
Franco svizzero	0,9526
Corona islandese	148,3
Corona norvegese	11,3275
Rublo russo	-
Lira turca	33,3825
Dollaro australiano	1,6457
Real brasiliano	5,3521
Dollaro canadese	1,4562
Yuan cinese	7,7718
Dollaro di Hong Kong	8,4487
Rupia indonesiana	16916,42
Shekel israeliano	3,9502
Rupia indiana	89,6045
Won sudcoreano	1440,76
Peso messicano	18,3792
Ringgit malese	5,1823
Dollaro neozelandese	1,7493
Peso filippino	60,556
Dollaro di Singapore	1,4525
Baht tailandese	38,941
Rand sudafricano	20,4673

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A01206

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0809
Yen	162,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,38
Corona danese	7,4545
Lira Sterlina	0,85619
Fiorino ungherese	387,98
Zloty polacco	4,3165
Nuovo leu romeno	4,976
Corona svedese	11,2075
Franco svizzero	0,951
Corona islandese	148,5
Corona norvegese	11,3345
Rublo russo	-
Lira turca	33,5149
Dollaro australiano	1,6486
Real brasiliano	5,3253
Dollaro canadese	1,4618
Yuan cinese	7,773

Dollaro di Hong Kong	8,4544
Rupia indonesiana	16889,77
Shekel israeliano	3,9738
Rupia indiana	89,632
Won sudcoreano	1441,77
Peso messicano	18,4379
Ringgit malese	5,1818
Dollaro neozelandese	1,7479
Peso filippino	60,48
Dollaro di Singapore	1,4524
Baht tailandese	38,739
Rand sudafricano	20,3446

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A01207

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 febbraio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0844
Yen	163,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,309
Corona danese	7,454
Lira Sterlina	0,85625
Fiorino ungherese	386,88
Zloty polacco	4,3158
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,174
Franco svizzero	0,9535
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	11,356
Rublo russo	-
Lira turca	33,6091
Dollaro australiano	1,6515
Real brasiliano	5,3499
Dollaro canadese	1,4618
Yuan cinese	7,7988
Dollaro di Hong Kong	8,4817
Rupia indonesiana	16904,39
Shekel israeliano	3,9607
Rupia indiana	89,871
Won sudcoreano	1438,77
Peso messicano	18,507
Ringgit malese	5,1796
Dollaro neozelandese	1,7497
Peso filippino	60,434
Dollaro di Singapore	1,4552
Baht tailandese	38,941
Rand sudafricano	20,6686

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A01208

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 febbraio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0834
Yen	162,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,354
Corona danese	7,4544
Lira Sterlina	0,8534
Fiorino ungherese	388,47
Zloty polacco	4,3118
Nuovo leu romeno	4,9744
Corona svedese	11,1545
Franco svizzero	0,9522
Corona islandese	148,5
Corona norvegese	11,389
Rublo russo	-
Lira turca	33,6842
Dollaro australiano	1,6467
Real brasiliano	5,3831
Dollaro canadese	1,4587
Yuan cinese	7,7972
Dollaro di Hong Kong	8,476
Rupia indonesiana	16907,87
Shekel israeliano	3,9322
Rupia indiana	89,817
Won sudcoreano	1440,95
Peso messicano	18,5089
Ringgit malese	5,1759
Dollaro neozelandese	1,7445

Peso filippino	60,562
Dollaro di Singapore	1,4553
Baht tailandese	39,013
Rand sudafricano	20,8672

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A01209

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 92/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 14 dicembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002209/MED-L-196 del 23 febbraio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 92/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enpam in data 14 dicembre 2023, recante: Tasso annuo di capitalizzazione per il calcolo del montante contributivo da applicare nei casi di totalizzazione, art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: determinazioni. Anno 2023.

24A01171

Approvazione della delibera n. 28392/23 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 20 dicembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002210/ING-L-235 del 23 febbraio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 28392/23 adottata dal consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 20 dicembre 2023, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione, per l'anno 2023, per le pensioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

24A01172

Approvazione della delibera n. 70 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 20 dicembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002211/FAR-L-163 del 23 febbraio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 70 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enpaf in data 20 dicembre 2023, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo per le prestazioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006, per l'anno 2023.

24A01173

Approvazione della delibera n. 84/2023 adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco in data 20 dicembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002212/RAP-L-82 del 23 febbraio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 84/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO in data 20 dicembre 2023, concernente il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi, per l'anno 2023.

24A01174

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/ VALLÉE D'AOSTE

Scioglimento del consiglio comunale di Antey-Saint-André.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 70, comma 1, lettera *c)*, n. 7), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la giunta regionale, sentito il consiglio regionale, ha disposto, con deliberazione n. 183 del 26 febbraio 2024, lo scioglimento del consiglio comunale di Antey-Saint-André, a seguito della riduzione del consiglio comunale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti assegnati al consiglio. Nella stessa data, il Presidente della regione, con proprio decreto n. 88, ha nominato il Commissario.

Il provvedimento della giunta regionale è consultabile nella sezione «Archivio deliberazioni» della macrosezione «La Regione» del sito internet regionale al link http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/default_i.aspx

24A01175

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-055) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C